

TORNATA DEL 18 GIUGNO

MINGHETTI, *relatore*. Si riunirà alle undici.

Io solo desidererei di far presente agli onorevoli deputati che vogliono proporre emendamenti, che specialmente per le provincie meridionali la riforma della legge sulle opere pie è importantissima, e che noi correremo gran pericolo, a forza di modificazioni, di impedire che la legge sia applicata.

Riserviamoci alla prossima riunione del Parlamento di portare quelle modificazioni che l'esperienza chiarirà necessarie, ma procuriamo di votare ora questa legge per l'unificazione amministrativa del regno.

PRESIDENTE. Il deputato Santocanale ha presentato un progetto di legge che sarà trasmesso agli uffici.

La seduta è levata alle 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di venerdì:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'applicazione a tutto il regno della legge sulle opere pie.

Discussione dei progetti di legge:

2° Applicazione alle provincie napoletane della legge sul reclutamento militare;

3° Instituzione di Casse di depositi e prestiti nelle principali città d'Italia.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE POERIO

SOMMARIO. *Atti diversi*. — Il deputato Santocanale presenta altro schema di legge. — Relazione sui disegni di legge: tasse scolastiche; strade nazionali di Sardegna; leva militare per l'anno 1842; carta topografica delle provincie meridionali. — Il deputato Gallenga depone tre schemi di legge a nome del deputato Petruccelli. — Istanza d'urgenza del deputato Sineo sopra uno schema di legge. — Seguito della discussione del disegno di legge sulle opere pie — Il relatore Minghetti respinge gli emendamenti proposti — Incidente d'ordine — I deputati Brunet, Michellini e Massarani sostengono il loro emendamento all'articolo 4 — Considerazioni del deputato Galeotti — Emendamenti dei deputati Luzi e Budetta — Osservazioni dei deputati Borella, Lazzaro e Robecchi Giuseppe — Gli emendamenti sono in parte ritirati, in parte rigettati, e l'articolo 4 è approvato — Istanza del deputato Allievi circa il relativo regolamento, e risposta del ministro e dei deputati Boggio e Minghetti, relatore — Emendamento del deputato Cuzzetti combattuto dai deputati Mazza, Allievi e Robecchi Giuseppe, e rigettato — Emendamento dei deputati Catucci e Melchiorre — Opposizioni del deputato Mazza — Il secondo è rigettato — Emendamenti dei deputati Nisco e Michellini all'articolo 9, rigettati — Emendamenti dei deputati Luzi, Nisco e Sanquinetti all'articolo 10, rigettati dopo opposizioni dei deputati Panattoni e Minghetti relatore — Emendamento del deputato Allievi all'articolo 12, oppugnato dal deputato Massa, e dal ministro per l'interno e appoggiato dal deputato Panattoni — È rigettato.

La seduta è aperta ad un'ora e mezzo pomeridiana.

MISCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

MASSARI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

8301. I segretari comunali del circondario di Rimini propengono alcune modificazioni da introdursi nella legge 23 ottobre 1859 tendenti a migliorare la loro posizione.

8302. Giudice Giuseppe e Cataldo Giuseppe, d'Ispari, circondario di Sala, provincia di Salerno, presentano

certificati municipali per dimostrare i danni e le persecuzioni sofferte dal cessato Governo e domandano di essere impiegati nelle dogane.

8303. Nocerino Francesco e altri 22 cittadini alunni dell'abolita tesoreria di Napoli, collocati presentemente in altri uffici, domandano un aumento di stipendio.

8304. Speranza Serafino, Salutarì Michele e Belotti Carlo, di Solmona, provincia di Abruzzo Ulteriore II, chiedono di poter conseguire la licenza in diritto con dispensa dagli esami per poter proseguire nell'esercizio legale presso quel nuovo tribunale.

8305. Le Giunte comunali di Rondizzone e di Verolengo, mandamento di Chivasso, proviucia di Torino, ritenuto come finora dal Ministero non siasi provveduto ai ricorsi inoltrati per ottenere l'indennizzazione dei danni cagionati dalle truppe nel 1859, si rivolgono alla Camera perchè sia fatta ragione ai giusti reclami di quelle popolazioni.

8306. Aricò Antonio, di Cannitello, provincia di Calabria Ulteriore I, segnalatore telegrafico, ora in disponibilità, domanda che si abbia riguardo ai servizi prestati e alle critiche sue condizioni di fortuna.

8307. Cinquanta cittadini elettori di Cercepiccola, provincia di Molise, fanno istanza perchè siano rinvocate le leggi sulle tasse del registro e del bollo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Presentarono i seguenti omaggi:

I signori Malavasi e Malfatti, tipografi di Viareggio, 6 esemplari di un nuovo abbaco ossia tariffe dei generi commerciali valutate nei due sistemi di monete e misure decimali;

Il professore Francesco Accordino, 12 esemplari di una rivista del giornale di Catania alla di lui opera *Squarci di lezioni di agricoltura*;

Il prefetto di Sondrio, 4 esemplari degli atti del Consiglio provinciale di Sondrio dello scorso anno 1861;

Il signor Bonjean, senatore, da Parigi, un esemplare di una sua opera sul potere temporale del papa;

La deputazione provinciale di Parma, 16 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale, Sessione straordinaria del 10 aprile prossimo passato;

La regia Camera di agricoltura e commercio di Torino, 450 esemplari di una tabella lineare indicante l'aumento ed il ribasso del corso delle contrattazioni delle cedole del debito pubblico del 1849 alla Borsa di Torino dacchè essa fu istituita;

La deputazione provinciale di Sassari, 50 copie dell'indirizzo presentato ai reali principi nel giorno 6 del corrente mese;

Il deputato La Masa, 450 esemplari di una memoria documentata sulla questione che lo riguarda diretta ai deputati.

CHIAVARINA. Io prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 8305. Con questa petizione i comuni di Verolengo e Rondizzone ricorrono al Parlamento per essere indennizzati dei danni avuti nel 1859 dalle truppe. I medesimi hanno già fatto ricorso al Ministero, ma non avendo potuto ottenere da esso alcun provvedimento, si rivolgono ora al Parlamento. Spero che la Camera vorrà accogliere benignamente la mia preghiera e dichiarare d'urgenza cotesta petizione.

(È decretata d'urgenza.)

RICCIARDI. Domando l'urgenza della petizione 8285. Questa petizione è firmata dal sindaco e dai consiglieri municipali del comune di Staletti in Calabria Ulteriore II, ed è forse la ventesima o trentesima qui per-

venuta intorno ai pessimi effetti della legge da noi votata sulle tasse di registro.

In generale i petenti s'inclinano innanzi al voto del Parlamento e dicono voler rispettare la legge finchè esisterà, ma desiderano che essa legge venga sospesa o almeno modificata.

Io credo che la questione sia tanto grave da meritare una seria disamina, e domanderei all'ufficio della Presidenza di riunire in una tutte queste petizioni, affinché se ne faccia al più presto possibile la relazione, e si discuta senza ritardo una materia di così grande importanza.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

BOTTERO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per la riduzione delle tasse scolastiche.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

(Si procede all'appello nominale, che è interrotto.)

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. L'onorevole Bottero, relatore della Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge relativo alla riduzione delle tasse universitarie, ne ha testè presentata la relazione.

Questa proposta è per se stessa urgentissima, e ciò è tanto vero che la Camera ne ha decretata l'urgenza quando il ministro dell'istruzione pubblica la presentava. Gli ultimi avvenimenti di Pavia provano ad evidenza come non si possa andare avanti senza unificare queste tasse, od almeno diminuirle là dove sono esorbitanti.

In conseguenza pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza questo disegno di legge e fissarne la discussione al giorno di martedì prossimo.

PRESIDENTE. Se nulla vi è in contrario, la discussione di questo disegno di legge s'intenderà dichiarata d'urgenza.

BOGGIO. Quanto al dichiarare d'urgenza la discussione di questo disegno di legge non vi può essere difficoltà, perchè già era stata prima d'ora votata l'urgenza dalla Camera; ma il fissarla per martedì...

PRESIDENTE. Ho detto solo di dichiararla d'urgenza, non di fissare il giorno di martedì per la discussione.

BOGGIO. Quando è così rinuncio a parlare, poichè io solo intendeva oppormi si fissasse fin d'ora il giorno, credendo io necessario che prima si odano le spiegazioni che il Governo creda di poter dare sui casi di Pavia, per eliminare ogni idea di pressione.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha la parola per la presentazione di una relazione.

VALERIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge concernente le strade nazionali di Sardegna.

TORNATA DEL 20 GIUGNO

PINELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per la leva militare dell'anno 1842.

D'AYALA, relatore. Ho l'onore di deporre la relazione sul disegno di legge per il compimento della carta topografica delle provincie napoletane e siciliane.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

GALLENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLENZA. L'onorevole Petruccelli, dovendo assentarsi da Torino in questo giorno, mi ha incaricato di una sua commissione presso quest'Assemblea.

La Camera ricorda con quanta temperanza e con quanta abnegazione l'onorevole Petruccelli ritirasse il suo ordine del giorno nella seduta di mercoledì. Egli desiderava con questo suo atto di porre il termine ad una discussione, la quale diventò penosa e minacciava anche di farsi violenta in seguito ad alcune parole che, per quanto potessero essere giuste, erano forse soverchiamente acerbe.

L'onorevole Petruccelli però non intendeva di dipartirsi dal suo proposito. Egli credeva, e credo anch'io, che non sia vero che la questione romana debba solamente risolversi per mezzi diplomatici e col consenso della Francia... (*Mormorio*)

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Ma si rinnova la discussione.

PRESIDENTE. Non è all'ordine del giorno questa questione.

GALLENZA. Io non entro in alcuna discussione, non faccio alcuna proposta, mi disimpegno solamente in una commissione affidatami da un mio onorato collega.

PRESIDENTE. Si restringa dunque a questo.

GALLENZA. Mi restringo perfettamente a questo.

L'onorevole Petruccelli crede, e credo anch'io, che l'indirizzo dei vescovi sia una dichiarazione di guerra alla nazione italiana, la quale viene non solamente dalla Corte di Roma, come corpo politico, ma anche dal clero, o almeno dall'alto clero. Egli crede che l'indirizzo della Camera sia un'accettazione di questa dichiarazione di guerra, e propone di entrare subito in campagna contro il clero.

Egli quindi presenta tre progetti di legge, che io ho incarico di deporre al banco della Presidenza, e conchiude dicendo che egli vorrebbe che io annunciassi che presenterà un quarto progetto di legge sulla costituzione civile del clero prima che la presente Sessione si chiuda.

Depongo sul banco della Presidenza i tre primi progetti di legge, già da me accennati.

PRESIDENTE. L'onorevole Santocanale ha presentato un altro progetto di legge.

Questo progetto sarà mandato agli uffici per vedere se ne autorizzano la lettura.

Saranno dei pari mandati agli uffici i tre progetti di legge presentati dall'onorevole Petruccelli.

L'onorevole Cocco scrive che, attese alcune disgrazie

di famiglia accadutegli, fra le quali la perdita di un figlio, si vede astretto a chiedere un congedo di tre mesi.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà accordato.

(È accordato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO
DI LEGGE SULLE OPERE PIE.**

PRESIDENTE. Continua la discussione sul progetto di legge intorno alle opere pie.

La Camera nell'ultima seduta stabilì che tutti gli emendamenti sarebbero stati mandati alla Commissione, ed invitò tutti i proponenti a presentarli alla Presidenza.

Prego l'onorevole relatore di rendere conto dell'incarico che fu affidato alla Commissione.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Domando che sia dichiarata d'urgenza la discussione sul progetto di legge per le strade della Sardegna, del quale progetto fu dall'onorevole Valerio presentata la relazione. Questo progetto è destinato a soddisfare ad urgenti bisogni dell'isola. È l'adempimento di un dovere che la nazione ha verso quelle popolazioni, i cui diritti furono troppo lungamente trasandati.

In ora il Governo e la Commissione sono d'accordo nel riconoscere la necessità delle proposte strade. Credo che la Camera non vorrà ritardarne la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo chiede sia dichiarata d'urgenza la discussione intorno al progetto di legge per le strade della Sardegna.

Se non vi sono osservazioni in contrario quest'urgenza sarà decretata.

(È decretata l'urgenza.)

L'onorevole relatore della legge sulle opere pie ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, relatore. La Commissione si riunì ieri e tenne conferenza colla maggior parte degli autori dei vari emendamenti proposti intorno alla legge delle opere pie. La Commissione con alcuni di essi ha già concordato e proporrà a suo tempo talune modificazioni, specialmente intorno agli articoli transitori; ma quanto all'articolo 4, la Commissione, dopo maturo esame, è venuta nella deliberazione di respingere tutti gli emendamenti.

La legge che si tratta di applicare ha in questo articolo 4 il suo fondamento. Oltredichè, come ebbi l'onore di dire alla Camera l'altro giorno, trattasi piuttosto di fare un passo verso l'unificazione amministrativa di quello che una riforma radicale delle leggi medesime. Fa d'uopo non dimenticare che il ministro Ricasoli aveva proposto l'applicazione pura e semplice della legge 20 novembre 1859.

Le provincie meridionali che hanno già la nostra legge comunale provinciale, e la legge di sicurezza pub-

blica, mancano di questa sulle opere pie, ed è riconosciuta la opportunità e l'importanza che essa vi sia applicata per organizzare questa parte interessantissima al buon andamento della cosa pubblica.

Pertanto, senza togliere il pensiero che nell'avvenire la Camera ritorni su quest'argomento, poichè nel sistema costituzionale si procede sempre per successivi miglioramenti, per ora io credo che qualunque alterazione dell'articolo 4 porterebbe seco la necessità di dover mutare la legge intera.

Per queste ragioni, restringendosi all'articolo 4, la Commissione respinge tutti gli emendamenti e prega la Camera a non volerli votare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Brunet, che ha proposto un emendamento all'articolo 4.

BRUNET. L'onorevole relatore accennava testè come nell'articolo 4 si riassume in sostanza la parte più essenziale della legge.

In fatto d'opere pie, come ebbi già l'onore di esporre nella seduta di mercoledì scorso, due sono le parti sostanziali delle quali si deve tener conto: la prima si è di vedere se colla legge vengono sostanzialmente modificate le tavole di fondazione, cioè se si concedono delle facoltà le quali eccedano ciò che è stabilito in queste tavole; la seconda poi si riferisce al personale dell'amministrazione.

Io dico che il personale dell'amministrazione, quando anche venga modificato non tocca in niente alla sostanza dell'opera pia, e l'esperienza ci ha dimostrato come in parecchie epoche si introducessero delle modificazioni nell'ordinamento amministrativo degli istituti, e queste modificazioni furono introdotte per una reale necessità. Difatti noi abbiamo l'esempio di parecchi istituti, l'amministrazione dei quali è nominata da confraternite.

Avvenne che alcune di queste confraternite cambiarono talmente il loro personale, che avvenne di non aver più potuto rinvenirsi in questo un numero di individui atti ad assumere con sufficiente esperienza l'amministrazione dell'istituto a quella confraternita stessa affidato.

Queste cose che avvennero parecchie volte nell'antico Piemonte fecero sì che il Governo dovette in parecchie circostanze con decreti speciali addivenire a nuovo ordinamento di queste amministrazioni di opere pie.

L'esperienza ci ha dimostrato come molte di queste opere pie hanno un personale d'amministrazione, il quale più non funziona in modo conveniente ai loro interessi. Quindi parmi che nell'atto che noi siamo di formare una legge sulle opere pie, questa grave questione non si può lasciare inosservata.

Quando questa legge venne presentata, la prima questione che si affacciava era appunto questa.

Noi non possiamo convenientemente, ripeto, votare una legge sulle opere pie e lasciare intatta una questione così grave.

Colla votazione dell'articolo 4 da me proposto non si introdurrebbe una modificazione tale da scompaginare

l'organamento delle opere pie, bensì si otterrebbe un grandissimo vantaggio al loro ordinamento stesso. Si darebbe a queste opere pie un'amministrazione uniforme, un'amministrazione fondata sul sistema rappresentativo, essendo queste amministrazioni nominate dai Consigli comunali o dai provinciali a seconda che queste opere pie possano riferirsi all'interesse o del comune o della provincia.

Del resto poi la mia proposta consiste nell'applicazione di un sistema che trovasi già contenuto nella legge stessa che discutiamo. Io non veggio il perchè la Commissione venga a sostenere un sistema d'amministrazione per le congregazioni di carità, e poi dica che questo sistema non può applicarsi alle opere pie; io non veggio una ragione abbastanza fondata per porre questo rifiuto.

Quindi io credo che allo stato delle cose conviene adottare il sistema che il personale di tutte le amministrazioni delle opere pie ora esistenti si componga a norma di quanto viene proposto nella legge stessa per le congregazioni di carità. Sarà questa una grande ed utilissima innovazione, la quale, senza intaccare la sostanza dello scopo dell'istituto, gioverà grandemente alla regolarità dell'amministrazione e porterà in questa quell'elemento elettivo che nelle nostre condizioni dobbiamo far prevalere. Noi non dobbiamo, quando ci si presenta la circostanza di votare una legge, intralasciare d'introdurvi ciò che crediamo possa giovare a migliorarla.

L'onorevole relatore diceva testè che questi miglioramenti s'introdurranno più tardi. Una tale osservazione mi induce a credere che l'onorevole relatore vede come qualche cosa siavi da fare a questo riguardo. Ora conviene ritenere che in fatto di leggi non bisogna rivenire troppo spesso a mettere in campo modificazioni; ma conviene, come già dissi, introdurle quando nella discussione si presenta opportuna l'occasione.

Persisto quindi nel mio emendamento, persuaso come sono che esso non iscompagnerà, come si è osservato, l'economia della legge, che anzi le sarà di grandissimo giovamento.

Benchè io dubiti assai della sua ammissione, tuttavia non posso a meno di proporle l'accoglienza, persuaso come sono che le persone le quali hanno esperienza sull'andamento dell'amministrazione delle opere pie ne riconosceranno l'opportunità e la convenienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunet propone che l'articolo 4 sia così concepito:

« Tutte le amministrazioni delle opere pie saranno stabilite come le amministrazioni delle congregazioni di carità, secondo gli articoli 30, 31, 32 della presente legge. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

GALEOTTI. Domando la parola contro l'emendamento.

MICHELINI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha la parola sull'ordine della discussione.

MICHELINI. Io intendo di parlare e sull'articolo 4 e sull'emendamento Brunet, non meno che su altri che sono stati presentati; intendo, in una parola, esporre le mie idee, e come corollario presentare anch'io un emendamento. Osservo che tutti questi emendamenti si collegano tra di loro; quindi bisogna seguire nella discussione l'ordine dell'iscrizione, salvo poi a metterli ai voti separatamente, secondo l'ordine che crederà il presidente di proporre e la Camera di approvare.

PRESIDENTE. Io aveva pensato essere meglio che man mano che gli emendamenti erano presentati si venisse a discuterli.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Da quanto ha esposto l'onorevole relatore della Commissione, mi sembra che vi sia una questione pregiudiziale. L'onorevole relatore ha detto che la Commissione non credeva opportuno che in occasione della votazione di questa legge si proponessero emendamenti intesi a modificare radicalmente l'articolo 4, notando che forse vi sono alcuni di questi emendamenti pur degni di venir presi in considerazione, ma che trattandosi di votare prontamente questa legge, il cui bisogno è sentito in molte parti dello Stato, forse il discutere particolarmente sopra i vari emendamenti che si vengono proponendo, renderebbe difficile che si venisse alla votazione del complesso della legge, e quindi si perderebbe quel beneficio che noi tutti desideriamo di recare alle provincie che ne sentono il bisogno. Avvertiva pure il relatore della Commissione che, fatta la legge, si potrà poi col progresso del tempo introdurre, con nuove proposte, quelle modificazioni che saranno poi richieste dalle circostanze dei luoghi ed anche dai cambiamenti che possono essere avvenuti.

Io quindi pregherei la Camera di esaminare prima di tutto se non sia conveniente di seguire questo sistema, il quale, a mio credere, sarebbe il più opportuno, in quanto che ciò agevolerebbe la via alla votazione del progetto di legge; lasciare per ora in disparte tutte le modificazioni, le quali potrebbero dar luogo a seria e grave discussione, ed invece votare le parti sostanziali della legge.

Se non facciamo così, io temo assai che la legge non possa essere votata, e che, per avere quel meglio a cui i signori proponenti tendono coi loro emendamenti, s'abbia a finire per non ottenere quella parte di bene che il complesso della legge può arrecare.

BRUNET. Domando la parola.

MICHELINI. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare sulla questione pregiudiziale.

MICHELINI. Sia detto con buona pace dell'onorevole presidente del Consiglio; qui io non vedo una questione pregiudiziale. Le osservazioni dell'onorevole relatore, sulle quali mi riservo a dire il mio sentimento, quando verrà il mio turno di iscrizione, null'altro dimostreremo, ove poggiassero sul vero, se non che essere da preferire la proposta della Commissione alle altre, ma da ciò non viene che queste non abbiano ad essere discusse.

Le questioni pregiudiziali nascono dalla natura intrinseca delle proposte che si vogliono respingere, e questo non è il caso nostro. Gli argomenti esposti dal relatore possono indurre coloro che li credono fondati a respingere gli altri emendamenti, non mai a persuadere la Camera che non si debbano esaminare.

Mi oppongo quindi alla questione pregiudiziale.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Nel fare la mia proposta io aveva in animo di abbreviare la discussione, non di allungarla; siccome vedo che vogliono discutere anche questa questione pregiudiziale, io la ritiro per non riuscire ad uno scopo diametralmente opposto.

MINGHETTI, relatore. Domando la parola.

Poichè l'onorevole presidente del Consiglio ritira la questione pregiudiziale, io credo che il metodo migliore sia quello di discutere complessivamente tutti gli emendamenti e non uno alla volta, altrimenti le stesse idee, gli stessi discorsi dovranno ad ogni nuova proposta ripetersi. Dunque la discussione si faccia in generale su tutti gli emendamenti, poi quando verrà chiusa saranno l'uno dopo l'altro votati.

La Commissione ha già detto sopra di essi la sua opinione e nulla ha più da aggiungere.

BOGGIO. Domando la parola per una mozione estranea alla presente discussione.

Voci a sinistra. No! no! Dopo!

BOGGIO. Perdonino un momento, finchè sappiano di che si tratta.

La Camera poco fa, essendo ancora piccolo il numero dei deputati presenti, accolse una mozione dell'onorevole Sanguinetti colla quale si dichiarava d'urgenza la discussione della legge sulle tasse scolastiche. Tra le ragioni che addusse l'onorevole Sanguinetti c'è questa che, anche in conseguenza dei fatti di Pavia, si dovesse affrettare questa discussione.

Io mi era proposto oggi di chiamare l'attenzione del Governo e della Camera su quei casi che diedero luogo ad una pubblicazione fatta stamattina, che non si può lasciar passare inosservata, perchè altrimenti il principio governativo sarebbe esautorato. Gli studenti dell'Università di Pavia avrebbero tentato d'imporre col l'ammutinamento la loro volontà al Governo. Io intendo interpellare il signor ministro dell'istruzione pubblica su quest'argomento, perchè sarebbe di pessimo esempio la tolleranza di simili abusi. Avendomi il signor ministro dell'istruzione pubblica fatto sapere che è infermo, ma che si propone, appena ristabilito, di dare alla Camera spiegazioni che egli spera potranno essere soddisfacenti, io colgo quest'occasione per annunciare che quando il signor ministro intervenga alla Camera io domanderò che si fissi un giorno per questa interpellanza, e prego sin d'ora la Camera a non volere che sia messa all'ordine del giorno questa legge prima che il Governo abbia date quelle spiegazioni.

SANGUINETTI. Domando la parola.

Io ho domandato l'urgenza della discussione della legge sulla riduzione delle tasse universitarie, perchè l'urgenza era già stata riconosciuta anteriormente dalla

Camera, e perchè questa discussione è urgente, indipendentemente dai fatti di Pavia. Non v'ha dubbio che, se io avessi conosciuto quello che conobbi dopo per mezzo appunto dell'onorevole Boggio, il quale ebbe la gentilezza di farmi conoscere quanto stampava questa mattina il *Diritto*, non v'ha dubbio, dico, che non avrei fra i motivi d'urgenza accennati i fatti di Pavia; imperocchè non avrei voluto nascesse neanche il sospetto che si potesse minimamente scusare l'operato degli studenti pavesi.

PRESIDENTE. L'interpellanza dell'onorevole Boggio avrà luogo naturalmente dopo che il ministro sarà ristabilito.

Si riprende la discussione della legge.

L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io non approvo in tutte le sue parti l'articolo 4 proposto dalla Commissione.

La Camera comprenderà di leggieri con quale peritanza io ora debba esporre le mie idee dopo l'esplicita dichiarazione dell'onorevole relatore, il quale a nome della Commissione dichiara di respingere tutti gli emendamenti.

Questa dichiarazione me ne rammenta una simile fatta da Martignac alla Camera dei deputati di Francia al tempo della ristaurazione. Il celebre ministro dell'interno, presentando un progetto di legge sull'amministrazione provinciale, dichiarava che il Governo non avrebbe acconsentito ad emendamenti che si fossero fatti in senso più liberale delle proposte del Governo stesso.

La stampa liberale, i deputati della sinistra si scagliarono meritamente contro questa strana dichiarazione.

Sicuramente una simile dichiarazione fatta da un deputato, anche relatore di una Commissione, non può avere la gravità che avrebbe se fosse fatta da un ministro. Ad ogni modo essa mi sembra poco consentanea all'ordine parlamentare.

Come può infatti il relatore asserire che non accetterà tale o tal altro emendamento prima di aver udite ed esaminate le ragioni che militano per esso?

Io che appieno conosco il relatore, io che sono persuaso che in questa discussione, come sempre, egli non è mosso, come lo siamo tutti, che dal desiderio di fare una buona legge, non posso indurmi a credere che egli respinga l'emendamento Brunet, od il mio, o qualunque altro, ove gli si adducano buone ragioni, le quali facciano forza sulla sua mente. Laonde sperando di convincere e il relatore e la Camera, addurrò brevemente le ragioni del mio emendamento.

In sostanza, se nei Governi assoluti il potere viene dall'alto, perchè il sovrano, pretendendo empicamente di rappresentare Iddio, è naturale che alla di lui volontà cedano tutte le altre, nei Governi liberali le cose procedono diversamente, anzi in modo contrario. Il potere viene dal popolo, il quale, o lo esercita egli stesso, o, quando non può, lo delega ai suoi mandatari che lo esercitano in nome suo. Quindi nasce il sistema elettivo,

sistema che io vorrei introdotto più largamente che non è presso di noi; vorrei cioè che la maggior parte degli impieghi fossero conferiti per elezione, e così le anticamere dei ministri sarebbero meno ingombre da importuni sollecitatori.

Ma veniamo alle opere pie. A chi appartengono i beni delle opere pie? Certamente ai poveri a favore dei quali esse sono state istituite. Non è possibile che siano amministrate dai poveri stessi, i quali sono troppo numerosi. Non è nemmeno possibile che i poveri eleggano i loro amministratori, perchè essi non formano una classe separata, e tutti i giorni chi è ricco diventa povero, e chi è povero diventa ricco.

Laonde se si riflette da una parte che la quasi totalità delle opere pie hanno per fine il vantaggio dei poveri di un comune, dall'altra che gli amministratori comunali rappresentano la popolazione del comune dalla quale sono stati eletti, e così anche i poveri che di essa fanno parte, sarà ovvio il concludere dover spettare ai Consigli comunali l'amministrazione delle opere pie.

Ora, i Consigli comunali possono o amministrare egli stessi le opere pie, o delegarne l'amministrazione a Commissioni da essi elette, come sono appunto le congregazioni di carità quali sono organizzate da questo progetto di legge. Quest'ultimo sistema ha il vantaggio che possono essere membri delle congregazioni di carità i parrochi del comune, i quali, ove se lo meritino per i loro lumi, zelo e carità, saranno sicuramente eletti dai Consigli comunali.

Dunque, per regola generale, l'amministrare le opere pie deve spettare ai Consigli comunali o piuttosto a Commissioni da essi elette. Ma volendo sia rispettata la volontà dei fondatori, io faccio un'eccezione a favore delle persone da essi designate come amministratori.

La Commissione vede adunque che il mio emendamento non si scosta molto dal suo progetto.

Esso se ne allontana in due punti che non sono di grande importanza, cioè per quanto riflette gli speciali regolamenti e le consuetudini che la Commissione vuole rispettare ed io credo non doversene tener conto.

Non vedo perchè si abbiano a tener come intangibili i regolamenti fatti or bene or male da amministratori ai quali la legge stessa dava tale facoltà. Come pure non vedo perchè si abbiano a sancire consuetudini che non sappiamo se siano buone o cattive.

Quindi il mio emendamento essendo molto meno radicale di quello dell'onorevole Brunet, e rispettando la volontà dei fondatori, mi pare che dovrebbe trovare grazia presso la Commissione, ed essere dalla Camera approvato.

Eccone i termini:

« Le opere pie sono amministrate dai corpi morali, Consigli, direzioni od individui istituiti dalle tavole di fondazione.

« In mancanza di tale istituzione le opere pie sono amministrate dalle congregazioni di carità. »

PRESIDENTE. L'onorevole Galeotti ha facoltà di parlare.

TORNATA DEL 20 GIUGNO

GALEOTTI. Io parlerò in favore dell'articolo.

Approvo pienamente il sistema nel quale procede la Commissione, cioè di respingere tutti quanti, senza eccezione alcuna, gli emendamenti che sono stati proposti, imperocchè io considero principalmente questa legge come una legge di unificazione.

Tutto ciò che si poteva fare è stato fatto; l'andare al di là sarebbe, a parer mio, una vera perturbazione di tutti gli istituti di carità oggi esistenti.

La Camera riconosce al pari di me come tutte le provincie italiane sieno ricche di istituti di carità, ma conosce egualmente che ogni provincia, si può dire, ha dato ai suoi istituti una fisionomia particolare. Come ogni secolo vi ha lasciata la sua impronta, così ogni fondatore vi ha dato il suo carattere. Il pretendere di ridurre ora tutti questi istituti ad una legge generale, ad una legge uniforme, ad una norma unica, sarebbe lo stesso, a parer mio, che volere che tutti si adagiassero in un letto di Procuste.

Faccio osservare di più che in questo sistema si andrebbe incontro a due assurdi, a parer mio, inevitabili. Si andrebbe incontro all'assurdo di disseccare probabilmente la sorgente della carità privata, giacchè alcuni di questi istituti vivono, non solamente con rendite proprie permanenti e fisse, ma con rendite temporanee, le quali volta per volta sono loro conferite dalla pietà dei singoli benefattori come dalla pietà degli altri cittadini; vi sarebbe poi un assurdo più grave, e sarebbe quello di portare una perturbazione generale in questi istituti; in quanto che volerli sottoporre ad una norma generale quando non si conosce l'indole loro e i loro particolari statuti, sarebbe lo stesso che portarvi una completa anarchia.

Inoltre si corre il rischio di trasformare in guisa tutti questi istituti da porli in condizione di non essere più capaci di sopperire a quei bisogni locali per i quali furono istituiti.

Per conseguenza bisogna lasciarli vivere la loro vita propria, bisogna lasciarli sempre sotto il vigore degli antichi regolamenti, sotto il vigore degli statuti loro particolari, salvo a portare in seguito quei miglioramenti, quelle riforme di cui la legge stessa ha indicato il principio generale nell'articolo 24. Questo è, a mio avviso, il sistema migliore.

Noi abbiamo da risolvere un problema per sè difficile, il problema cioè di conciliare la libertà, la vita propria di questi istituti con quella sorveglianza che è necessaria onde siano rimossi gli abusi, e perchè si abbia anche in questa parte così importante della nostra vita civile una norma generale di unificazione che sottoponga gli istituti di beneficenza a certe regole generali in conformità ai grandi principii della libertà, del decentramento, del progresso. In questo rapporto io veggio che l'articolo 4 sia, per dir così, la volta dell'edificio, e qualora quest'articolo 4 sia tolto di mezzo, qualora si volesse modificare nel senso stato proposto dai vari emendamenti, io sarei costretto a votare contro la legge, ed inviterei i miei amici a fare lo stesso.

BRUNET. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Massarani.

MASSARANI. Allo scopo di chiarire l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare, e le ragioni che me lo dettarono, prego la Camera di permettermi che accenni brevemente alcune attinenze dell'articolo 4 che attualmente ci occupa, coll'economia generale della legge.

Il concetto direttivo della legge, se male non mi appongo, è di temperare nell'amministrazione delle opere pie l'elemento della tradizione e l'elemento della elezione; l'elemento tradizionale, rappresentato dalle amministrazioni che già sono investite delle opere pie esistenti, e l'elemento elettivo, rappresentato dalle congregazioni di carità.

Io rispetto questa massima, e ammetto che sia buon consiglio il far collimare l'elemento tradizionale con l'elemento elettivo; ma credo altresì che la legge quale ci è presentata non faccia la dovuta parte all'uno ed all'altro, e che l'ingerenza del principio elettivo, se noi accettiamo l'articolo 4 quale ci è proposto, riesca poco più che illusoria.

Trovo infatti all'articolo 4 che l'amministrazione delle opere pie (nè la legge fa distinzione tra esse), è affidata ai corpi morali od agli individui istituiti dalle tavole di fondazione, dai regolamenti o dalle consuetudini.

Ora, io domando: qual è l'opera pia, quale il legato o il dono in beneficio dei poveri, il quale non abbia, in virtù della fondazione, o dei regolamenti, o delle consuetudini, un amministratore qualunque? Se, dove già esiste un amministratore qualunque, è esclusa la competenza delle congregazioni di carità, queste potranno tutt'al più raccogliere la gestione dei doni e lasciti futuri, cui il testatore o donatore non destini un'amministrazione diversa; ma, rispetto a tutte o quasi tutte le opere pie già esistenti, le congregazioni di carità non serbano compito alcuno. L'ingerenza dell'elezione, di questo salutare elemento destinato a ringiovanire e rinsanguinare le istituzioni tutte per vetustà decadenti, è adunque eliminata colà appunto dove più sarebbe richiesta.

In verità, se il suo campo doveva essere così angusto, tant'era, o a un dipresso, l'escluderlo.

Io reputerei invece conveniente d'introdurre (ed è a ciò che mira il mio emendamento) una distinzione, che mi pare attinta all'indole stessa delle cose; vorrei che quanto alle opere pie le quali hanno uno scopo speciale, determinato dal fondatore, si mantenessero le amministrazioni che il fondatore ha creduto di dover designare; che se, invece, il lascito o dono è destinato genericamente in beneficio dei poveri, allora l'amministrazione ne fosse devoluta alla congregazione di carità.

Svilupperò brevemente le ragioni che mi inducono a proporre questa fondamentale distinzione.

Allorchè un fondatore si prefigge un determinato intento, è naturale che egli scelga le persone, le quali egli crede più adatte a raggiungerlo; è naturale che egli

faccia appello a speciali attitudini, e quindi in questo caso un'amministrazione speciale è legittima e necessaria. Ma quando un fondatore genericamente destina una parte o tutte le sostanze sue a vantaggio dei poveri, la scelta dell'una piuttosto che dell'altra persona per amministrarle non può essere determinata da attitudini speciali; il fondatore se ne rimette a quell'amministrazione che le circostanze gli suggeriscono migliore; e però in tal caso parmi non si possa meglio interpretare la intenzione sua che attribuendo l'amministrazione a coloro i quali per voto del comune sono riconosciuti più idonei. Ed ecco un primo argomento onde, rispetto ai beni genericamente devoluti ai poveri, preferirei l'amministrazione delle congregazioni di carità.

Ma v'ha di più. Quando si tratta di uno scopo determinato, o per tradurre la cosa in termini più pratici, quando si tratta di uno stabilimento, come a dire di un orfanotrofio, di un asilo, di un ospedale, l'amministrazione speciale è richiesta dalla natura stessa delle cose. È facile comprendere come a preside di un ospedale convenga piuttosto un medico che un individuo estraneo all'arte salutare, e via dicendo. In ciascuna di coteste amministrazioni speciali si formano tradizioni utili, alle quali possono con profitto attingere anche i futuri amministratori; quindi, per ciò che è degli stabilimenti propriamente detti, non dubito che convenga adottare il sistema della specializzazione. Ma si può egli dire altrettanto dei lasciti destinati, senz'altra indicazione, a pro dei poveri? Qui non è luogo a tradizione, qui non è luogo a norme speciali, dedotte da particolari discipline, ma bisogna informarsi allo spirito dei tempi, ai principii generali direttivi dell'assistenza. Ora di questo spirito dei tempi, di questi principii generali, io trovo che gli interpreti migliori sono gli uomini in cui il comune, che val quanto dire l'opinione pubblica, ripone la propria fiducia. E trovo altresì che la ragione dei tempi essendo di natura sua progressiva, debba eziandio l'amministrazione che se ne informa essere rinnovabile di pari coi progressi di quella.

Aggiungo un ultimo argomento.

La vigilanza, la tutela che la legge commette alle deputazioni provinciali sulle opere pie, allora soltanto potranno riescire efficaci quando abbiano un ente determinato su cui attuarsi, quale è appunto uno speciale istituto di carità; ma non potranno se non cadere a vuoto, quando si voglia che faticosamente ormezzino tutti i mandati individuali, rispetto ai quali non vi può essere altra garanzia che quella offerta dalle persone medesime che ne sono investite.

Il controllo adunque delle deputazioni provinciali riuscirà pur esso illusorio ove sia costretto ad esercitarsi sopra amministrazioni fiduciarie di beni genericamente destinati ai poveri. Ed anche per ciò affermo e ripeto che meglio sia avocare alle congregazioni di carità la amministrazione di cotesti beni.

Nè intendo per altro ammettere che pur rispetto alle amministrazioni d'istituti speciali debba poi accettarsi per buona ogni eredità del passato, e non abbia altresì

in esse ad aprirsi un qualche spiraglio al pensiero riformatore; credo anzi che all'uopo occorran più larghe provvidenze che non sian quelle introdotte dalla Commissione all'articolo 24, avvegnachè non solamente sia mestieri intromettere il controllo dell'opinione pubblica sugli statuti di cotali opere pie, come la Commissione concede, ma altresì, a mio avviso, sul personale delle loro amministrazioni. Ed intorno a ciò mi riservo di presentare un apposito emendamento quando quell'articolo verrà in discussione. Ma non credo che si debba rimandare a quell'articolo, come forse la Commissione sarà per proporre, la discussione intorno alla massima da me enunciata; imperocchè, se ora in questo articolo 4 si sancisce il principio messo innanzi dalla Commissione, che cioè tutte, senza eccezione, le opere pie rimangano alle amministrazioni che ne sono attualmente investite, non si potrà effettuare poi riforma alcuna, se non mediante l'iniziativa dei singoli Consigli comunali; la quale quanto sia per riescire malagevole, lascio dirlo a chi sa quanta differenza ci corra dall'applicare una legge, al fare di volta in volta una novità; la legge pone norme generali che senza odiosità possono essere applicate ovunque; le novità, odiose sempre, da farsi per iniziativa dei Consigli, o esigono prove materiali di cattiva amministrazione, difficilissime a ottenersi, o conducono a processi d'intenzione.

Perciò io prego la Camera di recar fin d'ora la sua attenzione su questo punto, se cioè essa voglia che tutte in genere le opere pie rimangano alle attuali amministrazioni, oppure se voglia sancire la massima che, quanto alle opere genericamente devolute, senza altra speciale destinazione, ai poveri, esse debbano essere amministrate dalle congregazioni di carità.

In questo ultimo senso suona appunto il mio emendamento che è così concepito:

« L'amministrazione delle opere pie, *le quali hanno uno scopo speciale determinato dalle tavole di fondazione*, è affidata ai corpi morali, Consigli, direzioni collegiali o singolari istituite dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore. »

Aggiungo ancora una parola per chiarire il perchè nel mio emendamento io abbia cassata la formola: *o da antiche consuetudini*, stata adottata dalla Commissione. La Commissione diceva che le opere pie rimangono alle amministrazioni le quali sono istituite sia dalle tavole di fondazione, sia da speciali regolamenti in vigore, sia infine dalle consuetudini. Io tolgo quest'ultimo inciso, perchè la consuetudine mi pare veramente un criterio così vago, così poco sicuro, che assai volte aprirebbe il varco all'abuso. Io credo che, se vi è norma utile, sarà consegnata nei regolamenti; ma se unicamente è commessa alla consuetudine, noi non possiamo *a priori* apporvi il suggello e la sanzione di legge.

Io propongo infine di cancellare il secondo alinea di questo articolo 4, il quale parla del caso in cui venga a mancare un'amministrazione, e stabilisce i modi con cui debba a tale amministrazione supplirsi; imperocchè mi pare che sede più acconcia a siffatta disposi-

zione abbia a trovarsi nell'articolo 24, in cui si dispone come debbono comportarsi i Consigli comunali per provocare novità, quando cessi il fine di un'opera pia, oppure i suoi statuti abbisognino di riforme. Le materie parendomi connesse, io vorrei che ciò di cui si parla nel secondo alinea venisse invece all'articolo 24. Ad ogni modo insisto perchè la Camera voglia pronunziarsi fin d'ora sopra la massina che io ho posta innanzi, se cioè debbano o no distinguersi, riguardo alla competenza delle amministrazioni, le opere pie speciali da quelle che si devolvono in genere a beneficio dei poveri. Ho detto.

LUZI. Innanzitutto io dichiaro che in massima sono pressochè d'accordo coll'onorevole Commissione; ma prima di passare ai dettagli bramerei che l'onorevole relatore mi desse spiegazione su varie espressioni che si contengono nell'articolo.

La prima parola che mi mette dei dubbi nel capo è quella di *corpi morali*. Vi sono dei corpi morali ora soppressi; vi sono di quelli che vanno fra poco a cessare, per esempio, come le corporazioni religiose, i capitoli di collegiata; a questi corpi morali che vanno a cessare o che sono soppressi, chi è che si sostituisce? Chi è che funziona? Io non credo che vi si sostituisca la Cassa ecclesiastica; no, perchè la Cassa ecclesiastica non è stata finora pur buona a liquidare i conti dei pii lasciti, di che erano caricati gli enti morali soppressi.

Dopo quello, ciò che mi fa un momento sostare non è altro che quella espressione di *direzione singolare*. La direzione per solito si occupa del morale andamento del luogo pio, non dell'amministrazione; ora nel caso che non sia nelle tavole di fondazione chiaramente designata la persona o le persone che devono occuparsi dell'amministrazione, chi è che le nomina? Chi è che deve occuparsi di regolare quest'amministrazione, invigilare che l'insieme funzioni secondo la missione che ebbe dalle tavole stesse?

L'onorevole relatore è troppo distinto economista per non conoscere le lezioni del deplorato ed illustre Pellegrino Rossi. In una di quelle, se non erro, l'autore parla di certi testamenti che istituiscono dei fedecomessi, e rammenta con ilarità lo scervellarsi dei testatori a prevedere tutti i casi possibili all'infinito e delle morti, e dei chiamati, e dei sostituiti, e della cessione delle linee, e la premura di rimediare alle sostituzioni con altre sostituzioni e sostituzioni di sostituzioni.

Conchiude poi che a lui quasi sempre è accaduto di vedere, dopo tante previsioni di casi possibili, succedere un caso nuovo e non previsto, da cui nascono liti moltissime, interminabili.

Ciò è accaduto e accadde pure nelle tavole di fondazione dei luoghi pii, quantunque i testatori abbiano fatte tutte le previsioni date a mente d'uomo.

Ora, dato che avvenga uno di questi casi non previsti, chi assume, almeno provvisoriamente, l'amministrazione, se non possono assumerla le congregazioni di carità, le quali per quanto risulta dalla legge devono occuparsi sceleratamente di far l'elemosina ai poveri?

Dato poi che sia per lo passato accaduto uno di questi casi, e che un pio arbitrio episcopale, o un atto paterno dei cessati Governi dispotici, con un rescritto di quelli che sanano tutto, si sia impadronito della gestione del pio luogo e del patrimonio rispettivo, crede la Commissione che sia giusto di rispettare questi fatti compiuti? Ed in caso che non lo creda, chi ne prenderà l'amministrazione, sia pure provvisoria, appena si viene a porre in chiaro uno di questi casi?

Di molti legati ed istituti pii i nostri buoni vecchi lasciarono l'amministrazione ad Università; per esempio a quelle d'arti e mestieri, che ora sono quasi tutte scomparse. Le curie vescovili ed altre società che si crederono per loro indole chiamate sotto vari pretesti ne hanno presa l'amministrazione invece di queste università. Ora dunque par giusto alla Camera che abbiano il diritto e legalmente amministrino? Se in alcune tavole di fondazione ci fosse, per esempio, l'ingiunzione dell'obbligo di non render conto a chicchessia, e fosse fatto erede fiduciario un vescovo, od altri, vorrà la Commissione che sia rispettata la legge di fondazione? Io non lo credo, perchè queste sono cose che, secondo il sistema attuale di leggi, non si debbono ammettere.

Per non andar più in lungo conchiudo col dire che, se io domando dalla Commissione che si provveda in modo che le amministrazioni designate nelle tavole di fondazione siano rispettate solo sino al punto in cui non sono veramente in contraddizione colle leggi attuali, io credo di essere discreto, e spero che anche l'onorevole presidente del Consiglio, come ministro per l'interno, dichiarerà giuste queste riserve che io son venuto con poca capacità di parola dimostrando.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Se non si tratta che di semplici riserve, io non ho difficoltà di ammetterle.

LUZI. Ma riserve dichiarate pur anche in un articolo della legge, con cui si esprima che si osservino le tavole di fondazione in tutto ciò che non lotta coll'attuale sistema costituzionale: l'*arbitrio*, la *fiducia piena*, *senza obbligo di render conto*, sono cose illegali ed impossibili.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Permetta, mi pare che a questo provvede l'articolo 24 del progetto proposto dalla Commissione.

Se ella pensa che questo articolo non corrisponda sufficientemente, potrà proporre quelle modificazioni che stimerà e la Camera farà secondo che giudica opportuno.

LUZI. Io mi affido pienamente alle cognizioni legali del signor presidente del Consiglio che sono molto maggiori delle mie, quando creda di porre in opera quelle date previsioni che io vorrei sia acconcio riportarsi all'articolo 24.

Vengo ora a fare poche considerazioni sulle parole: *regolamenti speciali in vigore*.

Tutti sanno che nel 1815, di poco grata memoria, ritornò lo *statu quo*. La Toscana e la Lombardia, dove il dispotismo illuminato venuto dalla Francia si era

sovrapposto a un altro dispotismo illuminato e civilizzatore, quale era quello dei Governi di Pietro Leopoldo, di Maria Teresa e di Giuseppe II, la reazione risuscitò quelle istituzioni leopoldine e giuseppine che non erano poi una sì triste cosa come le altre che accaddero negli altri Stati d'Italia.

Ma laddove ritornò un dispotismo imbacuccato del più grossolano oscurantismo immaginabile, crede forse la Commissione che i regolamenti speciali creati da quei paternali Governi possano stare in buono accordo col l'attuale sistema costituzionale?

Non parlo delle provincie già pontificie, perchè il rancidume dei vecchi regolamenti venne esplicitamente abolito dai decreti Cipriani, Pepoli e Valerio.

Faccio solo, rispetto a queste provincie, osservare che non ostante questi decreti i clericali possessori delle opere pie (dico possessori perchè la loro maniera di amministrare i pii luoghi non può dirsi amministrazione, ma bensì arbitrio) si affrettarono di invocare la legge 20 novembre 1859, protestarono e seguitarono, e seguivano tuttora come possono ad ingerirsi nell'amministrazione delle opere pie; e dico ciò perchè è avvenuto in vari luoghi per la poca energia di alcuni capi di provincia. Ciò non ostante ritengo per certo che nessuno degli speciali regolamenti sia legalmente in vigore colà.

Ora domando alla Commissione se meco sia d'accordo in questa massima. Lascio di rammentare che gli speciali regolamenti una volta in vigore in questi luoghi erano stati compilati dai vescovi che nominavano gli amministratori, si serbavano la sorveglianza (che ora vorrei devoluta alle congregazioni comunali di carità), si arrogavano la tutela sopra tutta la sfera del patrimonio pupillare, dichiaravano la curia ecclesiastica solo tribunale competente in materia di pii patrimoni, ed in fine chiudevano il regolamento colla clausola dell'arbitrio in tutti i casi che la loro informata coscienza lo credeva opportuno. Queste sono massime che la Commissione non può a meno di non riconoscere recalcitranti all'attuale sistema di libertà. Sarà dunque bene che essi dichiarino assolutamente aboliti questi regolamenti. Ma nelle provincie meridionali, dove i regolamenti speciali sono ancora in vigore, chi sono gli amministratori, chi sono quelli che hanno la sorveglianza, chi sono coloro i quali sono giudici del contenzioso amministrativo in materia di opere pie? Le persone nominate dal potere amministravano, i vescovi sorvegliavano, gli intendenti tutelavano ed un ministro d'un Governo dispotico giudicava in modo arbitrario. Questi sono i fatti. Questo sistema ripugna ad un Governo costituzionale; quindi, invece di amministratori eletti da un potere arbitrario, chiedo che si eleggano gli amministratori dai Consigli comunali, e che la sorveglianza invece di essere devoluta ai vescovi sia devoluta alle congregazioni comunali, che invece di un ministro giudice, cosa impossibile adesso, come giudice competente si debba intendere il Consiglio di Stato.

Accetto dunque di riconoscere anche i regolamenti

speciali con questo patto: che l'amministrazione sia nominata dal Consiglio comunale, che la sorveglianza sia devoluta alla congregazione di carità, che la tutela appartenga alla deputazione provinciale, e che le questioni siano giudicate dal Consiglio di Stato.

Attendo di sentire della Commissione se assente anche in questa mia, che credo giusta interpretazione e che non sarei alieno dal desiderare anche applicata alle provincie già pontificie, giacchè amerei che questa interpretazione risultasse chiara dall'articolo della legge e non cadesse nell'arbitrio della burocrazia che debbe far strettamente eseguire la legge, e non altro.

Vengo ora a parlare un poco delle antiche consuetudini.

Io spero che la Commissione non si opporrà a che si tolga questa espressione dall'articolo quando rifletta che le antiche consuetudini, come testè ha detto l'onorevole Massarani, in un popolo che da 300 anni e più è stato spoglio di tutte le sue libertà, non sono che abusi inventati. Che se la Commissione persistesse a voler mantenere anche queste parole di *antiche consuetudini*, io vi accenderei a questo patto solo, che nell'articolo si ponga che le antiche consuetudini vanno soltanto rispettate quando i Consigli comunali invocheranno che siano mantenute, e ciò nei termini dell'articolo 24 della proposta legge.

Per tutti questi motivi ho presentato un emendamento il quale riforma l'articolo in modo che a me pare più opportuno e che non pregiudica affatto la massima che si vuole illesa della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal deputato Luzi è così concepito:

« Sotto la tutela della deputazione provinciale e la sorveglianza delle congregazioni comunali di carità, l'amministrazione delle opere pie rimane affidata ai corpi morali legalmente ora esistenti, Consigli, direzioni collegiali o particolari istituiti:

« 1° Dalle tavole di fondazione, che saranno rispettate in tutto ciò che non si oppone allo spirito dell'attuale sistema di legge;

« 2° In mancanza di dette tavole di fondazione, da speciali regolamenti con tutta legalità attualmente in vigore, e non contrari al sistema summenzionato;

« 3° In mancanza pure di detti regolamenti, dalle antiche consuetudini invocate dai Consigli comunali colle pratiche volute dall'articolo 24 e approvate dalla deputazione provinciale.

« Quando per difetto di disposizioni negli statuti o regolamenti speciali venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia, la congregazione comunale di carità ne assumerà provvisoriamente l'amministrazione, finchè non sarà provveduto altrimenti e stabilmente con decreto reale, sentita la deputazione provinciale. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Gabrielli ha facoltà di parlare.

GABRIELLI. Onde abbreviare possibilmente la discussione sull'articolo 4, rinuncio la parola sopra l'e-

TORNATA DEL 20 GIUGNO

mentamento da me proposto, riservandomi di prenderla quando verrà in discussione l'articolo 33 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Borella ha facoltà di parlare.

BORELLA. Battuto nella discussione generale, nella quale mi sono guadagnato la taccia di uomo poco liberale, di uomo tendente alla carità legale, di uomo che non voleva i conforti religiosi ed altre somiglianti, io, per fare una ritirata la quale sia almeno onorevole, mi trincererò nell'emendamento Brunet, col quale spero di attenuare almeno quegli effetti, che ritengo fatali, dell'articolo 4, qualora fosse nella sua sostanza ed in tutte le sue espressioni accettato dalla Camera.

Nè mi commuove la dichiarazione esplicita fatta dall'onorevole relatore che la Commissione respinga ogni e qualunque emendamento, e la ragione che ci ha data, che cioè qui si trattava di una legge di unificazione, ed era urgente che questa legge, la quale è già in vigore in alcune provincie, fosse estesa in tutte le altre. Per verità, signori, io sono amico dell'unificazione quanti altri mai, ma credo che si debba unificare con buone leggi; unificare con una legge che io credo cattiva non è certamente nei miei progetti. Ora, badi bene la Camera, passando nella sua totalità d'espressioni l'articolo 4, a quali conseguenze possa dar luogo.

Dissi la prima volta che ho avuto l'onore di parlare su questa legge, e ve l'hanno ripetuto quasi tutti gli oratori, che il nodo della questione, il punto essenziale della legge sta tutto nell'articolo 4; se voi passate quest'articolo, mettete una sanzione legale, consacrate, stabilite con una disposizione legislativa non solamente tutte le tavole di fondazione, ma tutti i loro speciali regolamenti in vigore, e le antiche loro consuetudini. Quindi, quando i richiami siano così forti che il Governo debba essere di necessità costretto a venire ad alcune riforme radicali di talune di queste opere pie, avrete aggiunta al Governo medesimo una difficoltà, quella cioè di non avere solamente a fare con tavole fondamentali, con regolamenti in vigore e con antiche consuetudini, ma ancora con una disposizione di legge recente fatta da noi, con la quale avremo data sanzione legale a tutte queste consuetudini, a tutti questi vietati regolamenti. Quindi noi accettando questo articolo 4 tal quale ci è proposto, mettiamo un ostacolo di più alle riforme che si vorranno introdurre nelle opere pie.

Lo so, o signori, che il Parlamento è sempre padrone della sua volontà, e può ad ogni data occasione fare nuove riforme; ma pensate che, se già sono grandi le difficoltà adesso, se la Camera quasi quasi rifugge dal voler osteggiare contro le tavole fondamentali, sarà poi molto difficile al Governo di osteggiare ancora contro una disposizione legislativa che avesse consacrato tutte queste consuetudini e questi regolamenti.

Badate, o signori, che specialmente negli ultimi secoli, quando dominava ancora la santa Inquisizione, ogni moribondo che faceva un lascito a qualche opera

pie doveva farlo nei termini e con le condizioni volute dal sacerdote che assisteva il moribondo.

Così, o signori, voi avete le opere pie ordinate non specialmente nell'interesse della pubblica beneficenza, ma in quello del clero romano, cioè nell'interesse di quella infesta gerarchia la quale osteggia tanto le nostre civili istituzioni e la nostra libertà.

L'emendamento Brunet vi dice: ebbene, voi volete rispettare le tavole fondamentali, volete rispettare alcuni antichi regolamenti, ma almeno la loro amministrazione non lasciatela tal quale la vogliono i regolamenti e le consuetudini attuali.

Io non voglio ripetere ciò che così opportunamente hanno detto gli onorevoli preopinanti sopra molti abusi di coteste amministrazioni, ma vi farò riflettere solamente che, se voi accettate l'emendamento Brunet, cioè quello di affidare le opere pie alle congregazioni di carità locali, dove domina l'elemento rappresentativo popolare, voi almeno vi mettete nel caso che queste congregazioni di carità, esaminando gli statuti, esaminando i regolamenti e le consuetudini di queste opere pie, possono venir a concludere che queste opere pie debbono essere riformate, e quindi si facciano a proporre ed ai Consigli provinciali, od ai Consigli comunali, od allo stesso Governo, od al Parlamento, di riformare queste opere pie.

Ma se voi lasciate le opere pie alle amministrazioni od alle direzioni quali sono determinate dai regolamenti, dai loro statuti, dalle tavole di fondazione e dalle loro consuetudini, giammai, o signori, queste amministrazioni, queste direzioni verranno a dirvi: riformate queste opere pie, perciocchè queste amministrazioni sono fatte quasi tutte come i nostri Senati, cioè i nostri corpi decurionali antichi. Quando manca un membro, quelli che restano in ufficio nominano il suo successore, e quindi si perpetuano nelle amministrazioni le stesse idee, le stesse tradizioni, gli stessi pregiudizi.

Ora questi uomini, o signori, che hanno sempre le stesse tradizioni e gli stessi pregiudizi, che giudicano le cose loro sempre colle stesse opinioni, è impossibile che vengano un giorno o l'altro ragionevolmente a credere che le opere pie debbano essere riformate.

Io quindi vi dico, o signori: accettate almeno almeno l'emendamento Brunet; con questo voi introducete nelle amministrazioni l'elemento popolare, voi mi mettete nel caso di conoscere bene queste opere pie, e di poterle un giorno o l'altro riformare con conoscenza di causa,

PRESIDENTE. Il deputato Budetta ha facoltà di parlare.

BUDETТА. Signori, prendendo argomento da quanto si è detto dagli onorevoli preopinanti sulla materia di che ci occupiamo e degli antecedenti storici che riguardano questa stessa materia, mi pare che dovesse farsi una distinzione. Ed invero il progetto di legge sembra informato da due principii, di volere, cioè, rispettati i titoli di fondazione e dare l'esecuzione delle opere da questi titoli richieste ad un'amministrazione corrispondente al nuovo regime ed alle idee del secolo.

Ora, esaminando i titoli di fondazione dei diversi istituti troviamo dell'amministrazione di essi incaricati individui, de le famiglie designate o corpi morali ed uffici laici, ecclesiastici o misti, e qui appunto credo debbasi fare la distinzione.

Quanto nelle tavole di fondazione si trova incaricato dell'amministrazione un privato od una famiglia, sembra a me ragionevolissimo che si rispetti la volontà del fondatore, e che il privato o la famiglia chiamati a questa amministrazione continuino ad esercitarla; ma quando però quest'amministrazione nel titolo di fondazione sia attribuita ad un corpo morale qualsiasi, ecclesiastico, laicale o misto, ripeto, allora il potere legislativo, il quale determina le facoltà di tutti i corpi morali, debba entrare a determinare che l'amministrazione ne debba essere data alla congregazione di carità; quindi conchiudo perchè la Camera adotti l'emendamento che ho l'onore di presentare sul banco presidenziale.

LAZZARO. Io aveva proposto un emendamento al secondo alinea dell'articolo 4 prima di leggere l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi; ora, vedendo che questo emendamento esprime il concetto che si contiene nel mio, io mi unisco al medesimo, facendo però solamente osservare, in aggiunta a ciò che egli ha testè esposto alla Camera, che dal complesso della relazione della Commissione emergono due principii, il principio del discentramento e la limitazione dell'ingerenza governativa a beneficio della indipendenza comunale e provinciale.

Non mi sembra però che quest'articolo in tutte le sue parti sia l'incarnazione dei principii esposti nella relazione, e perciò vorrei che fosse modificato in modo da esserne la espressione.

Venendo dunque alla quistione, nell'articolo 4 si prevede il caso in cui venga a mancare l'amministrazione, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali: si dice che vi sarà provveduto con decreto reale, sentita la deputazione provinciale.

Ora io veggio qui l'ingerenza governativa in cose nelle quali il Governo non potrebbe portare nè di diritto, nè di fatto la sua influenza.

Secondo me, il Governo non è altro che un depositario delle leggi; egli deve vegliare solamente all'esecuzione delle medesime; ma per tutt'altro bisogna lasciare la libertà alle provincie ed ai comuni quanto più è possibile.

Da questa eccessiva ingerenza del Governo negli affari locali nascono non pochi inconvenienti. Così, ad esempio, la più parte degli sconci che si avverano negli stabilimenti, specialmente delle provincie meridionali, dipendono dai decreti di fondazione, quando essi furono emanazione governativa. E citerò il grande Albergo dei Poveri di Napoli. I vizi principali che si deplorano in quell'ospizio, che è, come si dice, un ricovero di mendicizia, ma che presenta uno spettacolo poco edificante a chi va a visitarlo, i vizi principali, dico, sono

tutti nel decreto del 1843, che può dirsi esserne la legge organica di fondamento.

Vedendo io dunque che l'ingerenza governativa nelle opere di beneficenza non può tornare più proficua di quella dei comuni, perchè il Governo essendo lontano non può mai provvedere in tutte le emergenze locali, come i comuni e le provincie, e vedendo che l'arbitrio governativo si allontana coll'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi, io volontieri mi unisco a lui per vieppiù semplificare e rendere breve la discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Robecchi per isvolgere la sua proposta.

ROBECCHI GIUSEPPE. Dirò pochissime parole.

Come diceva l'onorevole Lazzaro, il mio emendamento è dettato dal sentimento di escludere l'ingerenza governativa. Io penso che quanto meno il Governo s'ingerisce nelle cose di beneficenza, tanto meglio fa; tanto più larga sarà la parte che prenderanno i privati nei lasciti e nelle donazioni pie, quanto meno il Governo mostrerà l'opera sua, quanto più rimarrà in disparte.

D'altronde questo principio è già sancito in questa legge, e mi fa meraviglia il vedere come la Commissione non l'abbia adottato in quest'articolo. È un principio sancito in questa legge che la tutela delle opere pie è data alla deputazione provinciale e non al Governo. Di più: una modificazione fu introdotta dalla Commissione in questa legge relativamente ai tesoriери, modificazione che io grandemente approvo. I tesoriери prima erano obbligati a presentare i loro conti al Governo, mentre l'amministrazione delle opere pie era obbligata di render conto del suo operato alla deputazione provinciale. Ora qui vi era un dualismo, un'evidente contraddizione. La Commissione ha migliorato da questo lato la legge, poichè ha soppresso questa resa di conto che facevano i tesoriери al Governo, ed ha fatto sì che l'amministrazione delle opere pie dipenda e sia unicamente sotto alla tutela della deputazione provinciale. Quindi il principio elettivo è stato ristabilito dalla Commissione, e pregherei la stessa Commissione ad essere coerente anche in questa parte, ed a far sì che, quando l'amministrazione attuale delle opere pie venga a cessare, si sostituisca l'elemento elettivo.

Io non adotto già il principio svolto dall'onorevole Brunet, che si debbano sopprimere tutte le attuali amministrazioni, per essere surrogate da amministrazioni fondate sulla nomina del Consiglio comunale; io rispetto le fondazioni quali sussistono quando sono vitali; quando poi venga a mancare l'amministrazione attuale, allora io credo che sia bene di sostituirvi di mano in mano il principio elettivo e far sì che l'opera pia venga ad essere amministrata dalla congregazione di carità, la quale non è che una emanazione del Consiglio comunale.

Per queste ragioni io prego la Camera a voler appoggiare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Brunet ha la parola.

BRUNET. Non aggiungo altra osservazione, e rinuncio alla parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Se la Camera vuole che si chiuda la discussione, io non mi vi opporrò, purchè sia bene inteso che la discussione sia chiusa per tutti, e che quando essa sia pronunciata nessuno e nemmeno il relatore abbia facoltà di parlare. Invoco in una parola l'esecuzione del regolamento, il quale non fa eccezione per alcuno.

Dico frattanto che quanto più ci penso più mi persuado che una legge sulle opere pie non dovrebbe essere altro che un capitolo della legge generale sull'amministrazione comunale; perchè se da una parte voglio che si rispettino le volontà dei fondatori, voglio dall'altra che, quando o non è provvisto dalle tavole di fondazione, o le prescrizioni in esse contenute non sono più consentanee alle mutate circostanze, di modo che sarebbe da credere che i fondatori stessi, se fossero in vita, le muterebbero, allora abbia luogo la massima ingerenza dell'amministrazione comunale. Io sono così convinto di questa verità che, se qualche deputato muovesse la questione pregiudiziale, giacchè si fa largo uso e forse abuso di questioni di tal genere, coll'intendimento di differire la discussione di questa legge sulle opere pie al tempo in cui discuteremo quella sull'amministrazione comunale, io non sarei lontano dall'approvare tale sistema.

Del resto si rispettino pure le tavole di fondazione, purchè tale rispetto sia ragionevole e non superstizioso. Ma vi sarebbe un mezzo molto semplice di conciliare tale rispetto coll'ingerenza comunale che io credo non doversi respingere. Il mezzo sarebbe di aggiungere alle congregazioni di carità, quali sono organate da questa legge, le persone designate dai fondatori, le quali sarebbero membri nati di quelle congregazioni.

Ho creduto opportuno di chiamare l'attenzione della Camera sopra quest'idea, la quale sarebbe un temperamento alla proposta Brunet; così questa proposta potrebbe essere da tutti accettata.

PRESIDENTE. Si è chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

MINGHETTI, relatore. Permetta la Camera che io soggiunga brevissime avvertenze.

Il principio della legge è quello della specialità delle opere pie, e quindi del rispetto alla libertà dei testatori. La specialità delle opere pie è quella che ci ha dato nei tempi antichi e nei moderni una varietà meravigliosa di istituzioni appropriate a tutti i bisogni, a tutte le miserie dell'umanità. Questa specialità noi non vogliamo toglierla per surrogarvi una fittizia uniformità, come taluno degli emendamenti tenderebbe a fare.

Quanto al rispetto per la libertà dei testatori, noi intendiamo che questo sia il miglior modo di promuovere e favorire le opere pie.

Quando l'onorevole Michelini ha detto che le opere pie dovrebbero essere un capitolo della legge comunale, confesso che io sono rimasto meravigliato, sembrandomi ciò in contraddizione con tutte quante le sue idee, giacchè egli deve rispettare la libertà dei cittadini altrettanto quanto quella dei comuni.

Aggiungo un'altra osservazione. Se noi votiamo quest'articolo tale qual è, esso si appropria a tutte le istituzioni che sussistono in Italia, e che sono maravigliosamente svariate; ma se noi accettiamo alcuno degli emendamenti proposti, noi non sappiamo precisamente quali ne saranno le conseguenze.

L'onorevole Brunet e gli altri che si sono accompagnati a lui contemplanò la forma delle opere pie quale trovansi nelle antiche provincie; ma se guardassero alla Toscana, per esempio, e si volessero quivi sottoporre alle congregazioni di carità tante opere pie che prosperano indipendentemente da ogni ingerenza non solo governativa e provinciale, ma anche da ogni ingerenza comunale, vedrebbero che invece di un bene, essi coi loro emendamenti non recano che inconvenienti e disordini.

Invero non deve negarsi di aprire l'adito alle riforme, e questa è l'idea nuova, importante introdotta nella legge. La Commissione ha essa stessa proposto l'articolo 24, ma non dissente dall'accettare anche quelle avvertenze che possano allargarlo. Collo stabilire il principio della specialità e della libertà, come si fa in quest'articolo, e col lasciare ad un tempo aperto l'adito ad ogni riforma legale, si ottengono i desiderati vantaggi senza correre alcun rischio di perturbazione.

Null'altro aggiungo, parendomi da questo concetto discendere chiare le ragioni per respingere tutti gli emendamenti che sono stati proposti.

PRESIDENTE. Adesso metto ai voti la chiusura della discussione sull'articolo 4.

(La discussione è chiusa.)

Ora darò lettura di tutti gli emendamenti, cominciando da quelli che sono già stampati. Poi riferirò quelli che sono stati presentati in questa seduta.

All'articolo 4 l'onorevole Gabrielli propone...

Voci. L'ha ritirato.

PRESIDENTE. Se l'ha ritirato, darò lettura di quello proposto dall'onorevole Brunet:

« Tutte le amministrazioni delle opere pie saranno stabilite come le amministrazioni delle congregazioni di carità, secondo gli articoli 30, 31 e 32 della presente legge. »

L'articolo dell'onorevole Massarani è il seguente:

« L'amministrazione delle opere pie le quali hanno uno scopo speciale determinato dalle tavole di fondazione è affidata ai corpi morali, Consigli, direzioni od individui istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore. »

L'emendamento dell'onorevole Robecchi al secondo alinea è così concepito:

« Quando venga a mancare l'amministrazione di una opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, l'opera pia sarà amministrata dalle congregazioni di carità. »

L'onorevole Lazzaro si è associato a quest'emendamento. A questo tien dietro quello dell'onorevole Caracciolo.

CARACCILO. Domando la parola per dichiarare che

ritiro il mio emendamento, perchè, dopo le osservazioni fatte, pare che avrebbe più propriamente sua sede negli articoli transitorii. Però mi riservo a riproporlo quando la discussione sia giunta a quel punto.

PRESIDENTE. Adesso viene quello dell'onorevole Michellini così concepito. (*Vedi sotto*)

Quello dell'onorevole Luzi è così concepito. (*Vedi sotto*)

V'ha finalmente una proposta dell'onorevole Budetta, la quale è così concepita:

« Art. 4. L'amministrazione delle opere pie è affidata agli individui o famiglie cui si concede nel titolo di fondazione ed alle congregazioni di carità, quando sarebbe affidata a corpi morali od uffici ecclesiastici, laicali o misti nel titolo di fondazione, o per leggi anteriori, o ad usi introdotti negli Statuti. »

Metterò successivamente ai voti questi emendamenti. Si procede alla votazione sull'emendamento Brunet del quale ho dato lettura.

Chi intende approvarlo, si alzi.

(È rigettato.)

Metterò ai voti l'emendamento Massarani.

RICCIARDI. Signor presidente, favorisca rileggerlo.

MASSARI. È stampato.

PRESIDENTE. L'emendamento Massarani è così concepito. (*Vedi sopra*)

Metto ai voti quest'emendamento.

(È respinto.)

Metterò ai voti l'emendamento Robecchi a cui si è unito l'onorevole Lazzaro, che ha ritirato il suo.

MAZZA. L'emendamento dell'onorevole Michellini è più largo.

PRESIDENTE. Li metto ai voti secondo l'ordine con cui furono presentati. In questi casi non si può fare altrimenti.

Il secondo alinea dell'articolo 4, secondo l'onorevole Robecchi, sarebbe così concepito:

« Quando venga a mancare l'amministrazione di una opera pia e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, l'opera pia sarà amministrata dalle congregazioni di carità. »

Chi intende approvare questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

Metterò ai voti l'emendamento dell'onorevole Michellini così concepito:

« Le opere pie sono amministrate dai corpi morali, Consigli, direzioni od individui istituiti dalle tavole di fondazione.

« In mancanza di tale istituzione, le opere pie sono amministrate dalle congregazioni di carità. »

Chi approva questo emendamento, si alzi.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Luzi, così concepito:

« Sotto la tutela della deputazione provinciale e la sorveglianza della congregazione comunale di carità,

l'amministrazione delle opere pie rimane affidata ai corpi morali legalmente ora esistenti, Consigli, direzioni collegiali o particolari, istituiti:

« 1° Dalle tavole di fondazione, che saranno rispettate in tutto ciò che non si oppone allo spirito dell'attuale sistema di leggi;

« 2° In mancanza di dette tavole di fondazione, dagli speciali regolamenti con tutta legalità attualmente in vigore, e non contrari al sistema come sopra:

« 3° In mancanza pure di detti regolamenti, dalle antiche consuetudini invocate dai Consigli comunali colle pratiche volute nell'articolo 24, e approvate dalla deputazione provinciale.

« Quando, per difetto di disposizione negli statuti e regolamenti speciali, venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia, la congregazione comunale di carità ne assumerà provvisoriamente l'amministrazione, sinchè non sarà provveduto altrimenti e stabilmente con decreto reale, sentita la deputazione provinciale. »

Pongo ai voti quest'emendamento.

(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Budetta, così concepito:

« L'amministrazione delle opere pie è affidata agli individui o famiglie cui si concede nel titolo di fondazione ed alle congregazioni di carità, quando sarebbe affidata a corpi morali od uffici ecclesiastici, laicali o misti nel titolo di fondazione, o per leggi anteriori o ad usi introdotti negli statuti. »

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo 4 quale fu proposto dalla Commissione.

« L'amministrazione delle opere pie è affidata ai corpi morali, Consigli, direzioni collegiali o singolari istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

« Quando venga a mancare l'amministrazione di una opera pia e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con decreto reale, sentita la deputazione provinciale. »

(La Camera approva.)

Si passa alla discussione dell'articolo 5.

ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. Se la Camera mi permette, io vorrei, sull'articolo che fu testè votato, dirigere un'avvertenza al Ministero.

Ho detto l'altro giorno come il regolamento per l'esecuzione delle opere pie non fosse in conformità coi principii proclamati dalla legge. I principii proclamati dalla legge che sono stati svolti dall'onorevole oratore sono la varietà, la specialità, la libertà nella costituzione delle opere pie; or bene il titolo secondo del regolamento contravviene direttamente a questi principii, perchè nel dare le norme a fine di provvedere all'esecuzione dell'alinea dell'articolo 4 ora votato, cioè nel dare

TORNATA DEL 20 GIUGNO

le norme per provvedere a quelle opere pie che venissero a mancare di una propria amministrazione, esso stabilisce che tutte le amministrazioni debbano essere collegiali e gratuite. Ora, questo principio d'uniformità applicato ad istituzioni che possono essere diversissime nei loro bisogni, nella loro composizione, nella loro importanza, è assolutamente in contraddizione col principio della legge. Io vorrei quindi che nell'applicazione, nell'esecuzione della legge, fosse portata l'attenzione su questa parte del regolamento. Infatti è impossibile che un'opera pia, la quale, ad esempio, abbia un vasto patrimonio, abbia dei servizi molto estesi e speciali, possa essere amministrata unicamente da un collegio di persone, le quali lavorino gratuitamente; è impossibile poi che si applichi l'articolo 70 del regolamento dove è detto che persino la direzione dei servizi speciali deve essere affidata a persone componenti il collegio degli amministratori, e non retribuite. È impossibile che un grande ospedale (cito un esempio affinché la Camera possa meglio comprendere il mio pensiero) abbia ad affidare la direzione di tutto il servizio medico ad una persona, la quale non sia un medico distinto, uno scienziato, il quale conosca tutti i bisogni dell'arte e tutte le esigenze dello stabilimento, e che però per l'ufficio suo deve essere retribuito.

Io non entrerei in nessun particolare, perchè credo che basterà questa avvertenza e lo sviluppo dato alla discussione dell'articolo 4 per far mettere in armonia colla legge quella parte del regolamento di cui ho fatto parola.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Assai di buon grado io mi farò carico delle osservazioni esposte dall'onorevole Allievi, ed è naturale che quando questa legge, la quale introduce modificazioni alla legge esistente, sarà promulgata, si dovrà pur anche modificare il regolamento che era stato fatto per l'esecuzione della legge oggi vigente. Le modifiche che si introducono nella legge portano anche di necessità delle modifiche nel regolamento, quindi io dichiaro ben volentieri che sottoporro nuovamente ad esame il regolamento pubblicato nell'agosto 1860, per portarvi tutte quelle modificazioni che saranno necessarie per renderlo consentaneo allo spirito ed alla lettera della nuova legge.

Con questo però io dichiaro altamente che non prendo ancora alcun impegno speciale sopra le proposte toccate dall'onorevole Allievi: e dico questo perchè egli ha indicato una parte su cui sarebbe grandemente a discutere, cioè se gli uffici nelle opere pie abbiano ad essere gratuiti o stipendiati, poichè credo sia questo un argomento molto delicato da esaminare.

È vero che in alcune località possono sorgere inconvenienti dalla gratuità degli uffici, ma non è meno vero che in qualche parte questi uffici gratuiti si adempiono con molto zelo, attività e intelligenza.

Potrei, per cagion d'esempio, indicare l'ospedale Maggiore di Torino, dove tutti gli uffici sono gratuiti, e dove non n'è mai avvenuto inconveniente.

Con questo io non intendo sollevare la questione nel-

l'uno piuttosto che nell'altro senso, ma unicamente ho voluto fare quest'avvertenza perchè io non intendo prendere verun impegno sopra quest'oggetto.

BOGGIO. Quando udii l'onorevole Allievi fare quasi un rimpiovero al regolamento vigente sugli istituti pii per l'esecuzione della legge, nel quale si proclama il principio della gratuità degli uffici, quando udii l'onorevole Allievi rimproverare questo sistema al regolamento, io non ho saputo difendermi da una certa meraviglia. Imperocchè non ignoro che in taluna delle provincie del regno prevale il sistema contrario; non ignoro che in taluna di queste provincie, che deve essere notissima all'onorevole Allievi, le amministrazioni delle opere pie non sono gratuite. So anzi che sono così lontane dall'essere gratuite, che pur troppo in molte di queste opere pie la metà circa dei redditi invece di essere spesa a pro delle persone che dovrebbero venire soccorse, viene assorbita dalle spese d'amministrazione. E questo lo posso affermare, perchè mi trovo in mano i documenti che lo proverebbero qualora occorresse darne la dimostrazione...

ALLIEVI. Non la darà. Di qualche opera pia può essere, ma...

BOGGIO. Ripeto che ho in mano i documenti relativi non a qualche opera pia, ma a parecchie, a molte; e da essi è dimostrato quello che ora asserii. Il che accade specialmente di taluno dei più riputati e dei più ricchi stabilimenti pii della stessa città di Milano; e poichè l'onorevole Allievi desidera che io mi spieghi, lo dico addirittura.

In Lombardia generalmente prevale il sistema d'una costosissima amministrazione delle opere pie. Genova, città la quale non la cede neppure a Milano, neppure a Brescia in ordine all'importanza dei suoi istituti pii, Torino, Bologna hanno istituti pii di altissima importanza, istituti pii che posseggono ricco patrimonio e sono amministrati gratuitamente, e danno ottimi risultati da secoli.

Or bene, io non so capire come la gratuità che riesce così bene in tutte queste provincie, non possa venire estesa in tutte. Tanto più insisto sovra di ciò, perchè ora noi abbiamo un obbligo speciale di estendere in quanto sia possibile l'applicazione del principio di gratuità. Noi vogliamo, rispettando sempre la volontà dei benefattori, fare sì, per quanto è possibile, che l'elemento laico abbia la prevalenza anche nelle opere pie.

Questo è per me una ragione politica, la quale mi persuade a fare quanto da me possa dipendere, affinché il principio di gratuità si estenda colla maggiore possibile larghezza, onde non esporre noi al rimpiovero d'intromettere l'elemento laico, di allargare l'influenza del laicato nelle opere pie, diminuendone le entrate che devono convertirsi a beneficio dei poveri.

Per queste considerazioni, mentre io mi rallegro del riserbo col quale il ministro dell'interno ha risposto all'onorevole Allievi, prendo atto delle sue dichiarazioni colla ferma fiducia che il Governo, nell'applicazione della legge, ben lungi dal cercare di coartare il prin-

cipio di gratuità delle amministrazioni pie, procurerà che sia allargato sino a tutto il limite del possibile: ed egli è con questa speranza che darò il voto favorevole alla legge.

MINGHETTI, relatore. Mi permetto di osservare che siamo fuori della questione.

L'onorevole mio collega Allievi ha voluto in occasione di quest'articolo accennare la necessità di fare un nuovo regolamento; questa necessità era già stata indicata dalla Commissione nella sua relazione, ed era bene che mentre la Commissione con tanta pertinacia sosteneva che la legge nella sua essenza fosse conservata, dichiarasse chiaramente che intendeva però fosse mutato il regolamento.

Io non entrerò nella discussione di ciò che ha detto l'onorevole Boggio, solo dirò che mi pare difficile assai proporre consigli e mutazioni in questa materia alla Lombardia, che è il paese classico della beneficenza.

Io parlo in genere, e dico che il regolamento il quale oggi si compone di 200 articoli, deve essere notevolmente ristretto, deve essere ridotto solo ad alcune regole generali, lasciando nel resto alle provincie ed ai vari paesi di ordinare le loro opere pie come loro piaccia, purchè non si venga in contraddizione colla legge.

Noi siamo entrati largamente e fermamente nella via di unificazione amministrativa; ma atteniamoci all'unificazione delle leggi, senza imporre minuti e pedanteschi regolamenti, altrimenti urteremo le abitudini, i desiderii, le idee delle varie provincie, e riusciremo a ciò di togliere in gran parte quei benefici che speriamo dall'unificazione delle leggi.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente, darò lettura dell'articolo 5:

« Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per le regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti. »

Il deputato Cuzzetti ha facoltà di parlare.

CUZZETTI. Ho chiesta la parola per domandare uno schiarimento alla Commissione.

Io desidererei sapere da chi verranno nominati e con quali trattamenti saranno regolati gli impiegati delle amministrazioni e direzioni, nel caso che non vi provveggano i regolamenti e gli statuti degli stabilimenti, massimamente dove, mancando gli statuti ed i regolamenti, vi hanno presa indebitamente ingerenza i Governi decaduti.

MINGHETTI, relatore. Mi sembra chiaro che, ove mancano disposizioni speciali, o provvederà l'amministrazione medesima del luogo pio, od in ogni caso la deputazione provinciale, che è la naturale tutrice delle opere pie.

CUZZETTI. Allora mi pare che occorrerebbe una dichiarazione nella legge. Io troverei necessario in questo caso di aggiungere uno schiarimento all'articolo 4, od un emendamento nel senso che diceva l'onorevole rela-

tore, cioè che, quando manchi nel regolamento o nello statuto la norma per la nomina degli impiegati e per il loro trattamento, sarà cura della medesima amministrazione di proporre un regolamento che venga poi approvato o dalla deputazione comunale, se si tratta di stabilimento comunale, o dalla deputazione provinciale, se lo stabilimento è provinciale.

Io credo quest'aggiunta necessaria, perchè evidentemente vi è un vuoto nella legge.

MINGHETTI, relatore. No, che non c'è il vuoto. Se l'onorevole Cuzzetti pone mente all'articolo 15, troverà che, secondo la proposta della Commissione, sono approvati dalla deputazione provinciale i regolamenti organici e di amministrazione interna. Ora, egli è evidente che nel caso da lui indicato, quando mancano i regolamenti interni, la Commissione proporrà quelli che occorrono alla deputazione provinciale, la quale darà ad essa la sua sanzione.

Del resto, tutti i casi speciali sono imprevedibili, e non si potrebbe modificare la legge in vista di ogni possibile eventualità.

CUZZETTI. In verità possono esistere regolamenti di amministrazione e di direzione, ma può mancare il regolamento speciale che è relativo alla nomina degli impiegati; e questa è una parte troppo essenziale nell'organizzazione e molto più nella difficoltà di sapere a chi appartenga questa nomina. Parmi quindi che non si possa lasciar passare la legge senza una specificazione al riguardo, perciò io propongo un emendamento che ora deposerò al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Lo prego di formularlo.

MAZZA. Mi pare che si potrebbe mettere in armonia la proposta dell'onorevole Cuzzetti colla disposizione dell'articolo precedente.

L'articolo precedente contempla il caso che venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali. Allora, dice l'articolo, sarà provveduto con decreto reale, sentita la deputazione provinciale. L'articolo 4 statuisce che quanto alle nomine da farsi saranno osservati gli statuti. Ora bisogna provvedere, dice l'onorevole Cuzzetti, al caso in cui manchino gli statuti; ebbene, ci sarà poco cambiamento da fare all'articolo, qualora si aggiungano le parole: « in mancanza di questi statuti sarà provveduto col decreto reale di cui è parola nell'articolo precedente. »

PRESIDENTE. Ma questa aggiunta non va all'articolo 4.

MAZZA. All'articolo 5.

CUZZETTI. Osserverò che qui si tratta specialmente della nomina degli impiegati; questa è una specialità che vuol essere stabilita nella legge espressamente. L'articolo 4 provvede al caso in cui manchino in genere i regolamenti; ma qui noi contempliamo il caso in cui i regolamenti e gli statuti esistano per ciò che riguarda la direzione e l'amministrazione, ma manchino nella parte che è pur essenziale, la quale riguarda il personale e la nomina degli impiegati ed il loro trattamento

TORNATA DEL 20 GIUGNO

di stipendi. In questo caso mi pare essenziale di introdurre nella legge uno schiarimento positivo.

ALLIEVI. Mi pare che non sia diverso il caso in cui mancano i regolamenti e gli statuti da quello in cui, esistendo, essi lascino una lacuna notevole, per cui l'amministrazione non abbia una norma per le nomine degli impiegati. Chi è incaricato di provvedere affinché si supplisca alla deficienza del regolamento quando il regolamento non c'è, è incaricato, io credo, anche di provvedere a riempire le lacune del regolamento quando questo esiste, ma non provvede in tutto ai diversi bisogni dell'amministrazione. Io poi penso che sia meglio lasciare intatta questa massima generale anzichè invalidarla coll'introdurre un emendamento speciale. In caso differente, ove occorranò dei regolamenti difettosi in altre parti dell'amministrazione, se ne trarrà la conseguenza che non sia più in facoltà della deputazione provinciale di riempire le loro lacune.

Chè, se la legge provvede abbastanza, noi, coll'introdurre una provvidenza per un caso speciale, in virtù della massima: *inclusio unius est exclusio alterius*, corriamo il pericolo di non lasciar campo a provvedere a tutti gli altri bisogni che sieno diversi da quelli a cui ha chiamato l'attenzione l'onorevole Cuzzetti.

CUZZETTI. Io trovo troppo importante la nomina degli impiegati, quindi insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. La prego di mandarla alla Presidenza.

ROBECCHI GIUSEPPE. La questione mossa dall'onorevole Cuzzetti è già risolta dal regolamento medesimo; sono le amministrazioni che nominano i propri impiegati; li nominano le congregazioni di carità, e così tutte le amministrazioni speciali o generali formate dalle tavole di fondazione o per decreto reale, secondo quello che è deciso dall'articolo 4. Non capisco, per conseguenza che cosa voglia ottenere l'onorevole Cuzzetti; le amministrazioni essendo autonome nomineranno naturalmente i loro impiegati nello stesso modo che le congregazioni di carità nominarono i propri.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'aggiunta proposta dal deputato Cuzzetti all'articolo 5:

« Dove i regolamenti, o statuti già esistenti non stabiliscono il metodo di nomina e gli stipendi del personale di amministrazione e direzione, vi sarà provveduto dall'amministrazione attuale con appositi regolamenti da sottoporsi all'approvazione della deputazione provinciale, e se l'istituto è provinciale, a quella del Consiglio provinciale. »

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 5 come è formulato nel progetto della Commissione:

« Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. Non potranno assumere l'ufficio di ammini-

stratore di un'opera pia e ne decadranno quando lo avessero assunto coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente coll'opera medesima.

« Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione. »

SANGUINETTI. L'articolo 6 stabilisce i casi d'incapacità d'essere amministratore d'un'opera pia, ed anche il caso in cui l'amministrazione debba desistere da quella carica. Quivi si legge, che dovrà desistere dall'essere amministratore colui il quale non abbia reso il conto di una precedente amministrazione.

Qui debbo domandare alla Commissione uno schiarimento.

Quando si parla di rendere conto di una amministrazione, mi pare che si dovrebbe specificare se questo conto si riferisce a un anno, a due, a tre; perchè quando il Codice parla, per esempio, della resa del conto del tutore, quel conto si estende a tutti gli anni per cui dura la tutela.

Ora qui non essendo specificato il tempo, non sappiamo se sia necessaria la resa del conto *annuale* per poter continuare ad essere amministratore.

Se il concetto della Commissione è che il conto debba essere reso annualmente, allora si dovrebbe aggiungere la parola *annuale*. Io poi desidererei che oltre la parola *annuale* si aggiungesse ancora che il conto fosse pubblicato, ossia che l'articolo fosse emendato in questo modo:

« Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di una opera pia, e ne decadranno quando l'avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso e *pubblicato* il conto *annuale* di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano liti vertenti colle opere medesime. »

PANATTONI. Io prego l'onorevole Sanguinetti a far avvertenza che non abbiamo indicato il tempo, appunto perchè è sottinteso che i conti debbono darsi nei debiti tempi, vale a dire secondo le regole della istituzione o le consuetudini della medesima.

In quanto poi alla pubblicazione del conto, questa è un'altra determinazione che l'onorevole Sanguinetti troverà meglio collocabile in un articolo susseguente.

SANGUINETTI. Se queste mie idee si trovano, come dice l'onorevole Panattoni, in un altro articolo, allora io non ho più ad insistere sul mio emendamento.

CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'emendamento è ritirato. Se intende proporre un altro, parli pure.

CATUCCI. Se vogliamo essere logici, dovremmo aggiungere all'articolo queste parole: « salvo il caso in cui il fondatore dell'opera pia non avesse diversamente disposto. » Abbiamo discusso l'articolo quarto ed approvata la locuzione: « direzioni o individui istituiti dalle rispettive tavole di fondazione. »

Quindi ritenemmo che quando il fondatore ha indicato delle persone per l'amministrazione delle opere pie, queste debbano senz'altro amministrarle. Ora, se un

fondatore avesse detto: voglio che i miei fratelli amministrino l'opera pia che istituisco, questi dovrebbero assumersi la direzione. Non possiamo quindi stabilire in modo assoluto che gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione. Questo non possiamo fare che eccetto il caso in cui il fondatore avesse altrimenti disposto.

PRESIDENTE. La prego di mandare la sua proposta alla Presidenza.

MINGHETTI, relatore. Risponderò all'onorevole Catucci che bisognava fare una distinzione. Se si tratta di una fondazione dove il testatore vuole che l'istituto sia amministrato dalla propria o da un'altra famiglia, credo che ciò sia contemplato dall'articolo 2, che dice che « non entrano nel novero delle opere pie contemplate in questa legge le fondazioni di amministrazioni private amministrate da privati o per titolo di famiglia, ecc. »

Se poi fa un'ipotesi in genere, confesso che non comprendo bene che si dia il caso di un testatore il quale prescriva che nell'amministrazione debbano esservi contemporaneamente due fratelli o il suocero ed il genero.

CATUCCI. Domando la parola.

MINGHETTI, relatore. Quando si trovasse un uomo che ordinasse una siffatta stranezza, sarebbe una di quelle assurdità da non meritare a suo riguardo la modificazione di una legge.

MELCHIORRE. Sarò brevissimo.

Nell'articolo 6 è considerato il caso di un'eccezione che riguarda due categorie. Nella prima si dice:

« Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un'opera pia e ne decadranno quando l'avessero assunto coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione. »

Nella seconda categoria è detto: « e coloro che abbiano lite vertente coll'opera medesima. »

Quest'eccezione che abbraccia l'una e l'altra categoria è perentoria; è d'uopo dunque che si sappia chi pronuncierà le eccezioni, quale sia il magistrato competente, a chi e come potrà essere prodotto il richiamo su cui il magistrato debbe pronunciare, e questa istanza in qual tempo e con quali forme debbe essere fatta. Qui dunque si tratta di una sanzione ed importa che si sappia da chi e come debbe essere la sanzione stessa pronunciata.

In tutte le leggi nelle quali sanzioni come questa vengono statuite, è necessità che sia indicato il giudice, la forma colla quale le istanze debbono essere avanzate, infine il tempo utile per produrle, imperocchè può darsi il caso che questa eccezione si verifichi e non sia avvertita, e che nell'amministrazione siasi introdotto quello contro di cui sta l'eccezione. Ora è mestieri sapersi, se decorso un dato tempo, quest'eccezione rimanga coperta dal silenzio, oppure possa essere sempre portata innanzi, quantunque volte venga avvertita.

Questi schiarimenti io opino sono necessari per l'esatta e chiara intelligenza di quest'articolo, acciò possa la sanzione contemplata essere senz'alcuna difficoltà applicata nei casi cui si riferisce.

Io non ho avuto la sorte di assistere alla discussione di questa legge negli uffici, epperò potrebbe darsi che l'onorevole relatore della Commissione avesse posto mente a quanto si è da me osservato, ed alle conseguenze che ne derivano; e siccome quest'eccezione si rapporta pure al caso preveduto nell'articolo 28, ed è precisamente quello contemplato per le congregazioni di carità, si rende, a mio parere, importantissimo che queste dilucidazioni siano date, massime se mai le cose da me rilevate sieno state ponderate. Ove poi le mie osservazioni siano sfuggite alla penetrazione degli onorevoli componenti la Commissione, io domanderei che sia l'articolo in questo senso rettificato, aggiungendovi tutto quello che si convenga, non solo per rendere esatta la dizione dell'articolo stesso, ma perchè siano appianate tutte le lacune, se la Camera riterrà siano tali, da me osservate nell'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, relatore. L'onorevole preopinante vorrebbe che fosse indicata la procedura, il tempo ed il magistrato dal quale dovessero escludersi coloro i quali non abbiano resi i conti di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano liti vertenti colle opere pie che amministrano.

La Commissione vede chiaramente indicata l'autorità che dovrà giudicare; questa può essere il comune, la deputazione provinciale od il prefetto; il comune per l'articolo 79 della legge comunale, il quale dà al Consiglio municipale il diritto di sorvegliare sull'andamento delle opere pie; la deputazione provinciale, perchè dalla presente legge è fatta tutrice delle opere pie; il prefetto finalmente, avendo egli l'obbligo di far osservare le leggi in generale.

Quanto poi al tempo, io non iscorgo alcuna necessità di determinarlo, e mi parrebbe una complicazione, anzichè una dilucidazione della materia.

Per conseguenza la Commissione crede che, lasciando al diritto comune il modo di procedere in questi casi, non si debba introdurre alcun emendamento a questo riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Dopo le osservazioni dell'onorevole Minghetti, rinnuncio alla parola.

MELCHIORRE. Non posso astenermi dal replicare poche parole alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore. So molto bene che nella legge sull'ordinamento comunale e provinciale vi è indicata l'autorità che deve conoscere di quelle eccezioni che in essa legge sono accennate, ma la legge della quale oggi si occupa la Camera è una legge che non ha nulla a che fare con la legge comunale e provinciale, nè vi è indicato alcun richiamo da questa a quella. È questa una legge fondamentale, perciò deve in sè contenere gli elementi tutti di un intero sistema legislativo. Ora, in tutti i sistemi legislativi di questo mondo si è detto sempre e si è ripetuto con senno che la legge deve provvedere all'obbietto ossia

TORNATA DEL 20 GIUGNO

alla materia che cade sotto la legislazione e si codifica, che deve precisare il magistrato o il giudice, la giurisdizione, il modo con cui la giurisdizione deve essere attuata. Quelle leggi in cui a tutto questo non si provvede sono leggi viziose, monche e parziali; ed è noto che le mancanze ed i difetti possono facilmente condurre alla inosservanza della legge stessa, indipendentemente ancora da tutte le considerazioni che potrebbero essere fatte in ordine agli effetti, alle difficoltà, ai pregiudizi che possono nascere quando la legge è offesa, quando la legge è violata e quando immediatamente al testo della legge che statuisce le eccezioni non succeda il testo che deve dare conoscenza del giudice, del modo con cui debbasi agire e delle forme che devono essere osservate. Quando la controversia sorge, è necessità che sia con facilità definita. Ora io nella compilazione dell'articolo suaccennato, quantunque protesti altissimo rispetto alla Commissione ed al suo relatore, di cui apprezzo i meriti scientifici, massime per l'opera che egli ha pubblicato sull'economia, ritengo che le osservazioni state fatte in replica a quelle da me poste innanzi onde emendare l'articolo non hanno valore, in quanto che il richiamo alla legge comunale non vi è indicato, come non è indicato se quelle autorità debbano giudicare di queste eccezioni. È d'uopo che questa dichiarazione sia esplicitamente fatta nella legge, ed è questo, a me pare, il luogo opportuno per farsene menzione.

PRESIDENTE. Favorisca di formulare la sua proposta.

Pregherei gli onorevoli deputati che intendono presentare degli emendamenti di tenerli preparati, onde non perdere un tempo prezioso per attendere che li redigano al momento che li propongono alla Camera.

(Dopo pochi minuti) L'emendamento proposto dall'onorevole Melchiorre è così espresso:

« L'autorità amministrativa cui spetta la conoscenza di questa eccezione è quella indicata nella legge 23 ottobre 1859, e l'azione da promuoversi è quella stessa di che in detta legge è proposito, serbandosi le norme e le forme ivi stabilite. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

MINGHETTI, relatore. La Commissione crede che questo nuoca anzichè giovi, perchè l'autorità comunale, a tenore dell'articolo 79 della legge comunale, l'autorità provinciale a tenore della legge presente, e l'autorità del prefetto per il diritto comune, sono tutte quante legittime e valide a mantenere l'osservanza della legge.

MAZZA. Prima di tutto fo osservare che c'è l'articolo 26 del progetto il quale provvede intorno all'autorità che deve vegliare all'esecuzione della legge di cui si tratta. In secondo luogo poi noterò che la redazione proposta dall'onorevole preopinante non farebbe che sancire quello che è già stabilito dalla legge comunale del 1859, e sarebbe per conseguenza una ripetizione inutile; nè credo che la Camera voglia votare di queste duplicazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Melchiorre, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 6 come venne formulato dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta proposta dall'onorevole Nisco, così concepita:

« Le tasse o ratizzi che già si trovano con regolare approvazione collocati nei bilanci rispettivi di ciascuna opera pia delle provincie napoletane per servire al mantenimento di istituti di beneficenza generali e provinciali, si seguiranno a pagare, e questi istituti saranno sotto la immediata sorveglianza delle deputazioni provinciali, amministrati da speciali direzioni, i cui membri si nomineranno dai Consigli provinciali del luogo ove risiede l'opera pia. »

NISCO. Quanto si voleva da me stabilire con questo articolo, di concerto cogli onorevoli membri della Commissione, è stato trasportato all'articolo 34, quindi allorchè verrà in discussione l'articolo 34, io sottoporro alla Camera alcune lievissime modificazioni che credo importanti.

PRESIDENTE. Allora si discuterà l'emendamento dell'onorevole Nisco quando verrà in dibattimento l'articolo 34.

Do lettura dell'articolo 7:

« Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

« Non potranno pure prendere parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle opere pie da essi amministrare o sorvegliate. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 8. Le amministrazioni delle opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad essi spettanti.

« Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione. »

MINGHETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINGHETTI, relatore. Nella conferenza tenutasi ieri dalla Commissione il deputato Mazzoni ha proposto che alla parola *carte*, fosse aggiunto l'epiteto *importanti*, mostrando come l'adempimento di questa prescrizione potrebbe essere fastidioso e disagiata se non si aggiungesse questo aggettivo. La Commissione non vi si oppone.

MAZZA. Pare a me che quest'aggiunta sia nociva, perchè lascierebbe troppo all'arbitrio il distinguere quali sieno le carte da comprendere nell'inventario, e quali non siano. Pare a me sia meglio lasciare la disposizione tal quale è scritta, e lasciare il resto alla discrezione di chi dovrà applicarla.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro per l'interno.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Io volevo fare precisamente la stessa osservazione che or ora fu posta avanti dall'onorevole Mazza. Pare anche a me che non conviene inserire nella legge una distinzione tra le carte importanti e quelle che non lo sono, perchè allora quando si dovrà vedere se le medesime debbano o no essere registrate, si verrà sempre a discutere se abbiano o no importanza.

Io quindi pregherei l'onorevole Mazzoni a voler ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Mazzoni insiste nella sua proposta?

MAZZONI. Io faccio osservare che la legge dice *esatto inventario*. Se le opere pie nascessero oggi, starebbe bene, ma noi ne abbiamo parecchie che sono secolari, che hanno degli archivi i quali sono immensi; ora se noi dobbiamo registrare tutte le carte, stiamo freschi; sarà un'opera ben seria.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Mi scusi, non si devono registrare tutte le carte appartenenti alle opere pie, ma quelle bensì che spettano ai loro archivi. Ora è chiaro che debbono far parte di un archivio le carte che hanno qualche importanza, e non quelle che sono destituite di significazione.

MAZZONI. Se diamo questa significazione all'articolo, convengo coll'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo tal quale fu proposto dalla Commissione.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PANATTONI. Farei avvertire che dicendo qui *in contraddittorio* s'intende con soddisfazione di chi vi ha interesse, ma non in un contraddittorio giudiziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

« Art. 9. Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, saranno trasmesse al prefetto della provincia.

« Il prefetto ne ritirerà una copia e spedisce l'altra al ministro dell'interno. »

NISCO. Le opere pie sono sottoposte, secondo questa legge, alla deputazione provinciale, perciò io credo che a questa dovrebbe esser rimessa questa copia. Sostituirei quindi alla parola *prefetto* quelle di *deputazione provinciale*.

BRUNET. Io proporrei la soppressione di quest'articolo 9; infatti esso non contiene che una disposizione d'amministrazione interna, cosa che sarebbe piuttosto a suo luogo nel regolamento.

Io credo che la Commissione non avrà niente in contrario, e che accetterà questa soppressione.

MINGHETTI, relatore. La Commissione ha lasciato quest'articolo anche perchè vi è un altro articolo che lo richiama. Ma essa ebbe ancora un altro oggetto, e fu quello di rendere il più breve possibile il regolamento.

Questo è sempre stato il nostro concetto, che non si facciano regolamenti i quali guastino lo spirito della legge e mettano pastoie alla libertà dell'amministrazione. Fuori di queste considerazioni la Commissione non avrebbe difficoltà ad accettare la soppressione dell'articolo, perchè veramente non ha molta importanza.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Nisco, dirò che il prefetto è il presidente della deputazione provinciale.

NISCO. Sì! sì! Va bene.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunet insiste che si metta ai voti la soppressione di quest'articolo?

BRUNET. Poichè la Commissione non si oppone, io insisto.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Mi pare che giacchè questo articolo è proposto, la Camera lo possa votare. È molto dubbio se si possa col semplice regolamento imporre alle opere pie un peso assai grave come quello di fare l'inventario; secondo le disposizioni poi della legge questo deve avere forza legale; e ciò è tanto vero che negli articoli successivi si fa cenno speciale dell'inventario che deve essere formato a tenore di questo articolo. Trattandosi adunque di un atto che deve avere effetti gravi, mi pare utile che nella legge stessa sia ordinato quanto ad esso si riferisce. Per conseguenza, giacchè l'articolo esiste nel progetto, io prego la Camera di votarlo.

Quanto all'osservazione del deputato Nisco non ho che a ripetere quello che ha già detto l'onorevole relatore della Commissione. Quando si dice che tali copie si trasmettono al prefetto della provincia, trattandosi di una trasmissione che si fa affinchè la deputazione provinciale abbia cognizione di quanto si può contenere nell'inventario, si vede chiaramente che intanto si fa questo invio al prefetto in quanto è presidente della deputazione stessa, cioè, le spedizioni che a questa si devono fare le si fanno per mezzo del suo presidente.

NISCO. Se si tratta di sopprimere l'articolo, non è più il caso di emendamenti, ma se non si sopprime io insisto nella mia proposta.

So benissimo che il presidente della deputazione provinciale è il prefetto, ma so altresì che quando si vuol trasmettere ai tribunali civili o alla Corte dei conti qualche documento si nominano queste, e non il loro presidente, dunque dovendosi trasmettere alla deputazione provinciale, della quale ora è presidente il prefetto, ma che con la nuova legge provinciale potrebbe non esserlo, si deve dire che l'elenco si trasmette appunto alla deputazione, perchè è quella che ha diretta ingerenza nelle opere pie.

Insisto quindi perchè alla parola *prefetto* si sostituisca *deputazione provinciale*.

PRESIDENTE. Metterò ai voti prima l'emendamento dell'onorevole Nisco, il quale consiste nel sostituire alle parole *prefetto della provincia*, queste altre *alla deputazione provinciale*.

BRUNET. Prima si dovrebbe porre ai voti la soppressione dell'articolo che ho proposta.

TORNATA DEL 20 GIUGNO

PRESIDENTE. Si metterà dunque prima ai voti la soppressione dell'articolo.

Chi intende che quest'articolo sia soppresso, si alzi.
(La Camera non approva.)

Adesso metto ai voti l'emendamento.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. Io non metto grande importanza, che questa prescrizione sia nel regolamento, oppure nella legge stessa; bensì mi pare inutile che al Ministero dell'interno pervengano tutti gl'inventari delle più piccole opere pie dello Stato. È questo un concentramento di cui non so rendermi ragione.

BATAZZI, ministro per l'interno. Ma no!

MICHELINI. Quando il ministro dell'interno avrà bisogno (ciò che io credo capiterà di rado), di conoscere l'inventario di qualche opera pia, potrà dimandarlo al rispettivo prefetto. Quindi, giacchè si vuole che vi sia quest'articolo di legge non essendosi accettata la proposta Brunet, io credo che da quest'articolo si dovrebbe sopprimere il secondo capoverso, e tutto l'articolo sarebbe concepito nei seguenti termini:

« Una copia autentica in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive di cui all'articolo precedente sarà trasmessa al prefetto della provincia. »

MINGHETTI, relatore. La Commissione non può accettare questo emendamento, parendole molto importante che al Ministero dell'interno si raccolgano tutte le notizie che riguardano le opere pie.

Io non credo di essere sospetto di favorire l'ingerenza governativa; ma se vi è un'ingerenza che mi sembri utile, ella è appunto quella che raccoglie da tutte le parti del regno le notizie sopra ogni genere di amministrazione e le comunica di nuovo al pubblico riunite e confrontate tra loro. Questo è uno degli uffici che il Governo centrale solo può adempiere e che riesce utilissimo senza recare nessun ostacolo alla libertà dei privati e delle associazioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Michelini persiste nella sua proposta?

MICHELINI. Sì.

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'emendamento del deputato Nisco, che consiste nel sopprimere le parole: *al prefetto della provincia*, e sostituirvi: *alla deputazione provinciale*.

NISCO. Prego l'onorevole presidente di lasciarmelo altrimenti formulare. Io direi così:

« Una copia autentica in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, sarà trasmessa alla deputazione provinciale, ed un'altra al ministro dell'interno. »

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Nisco nel modo che egli stesso testè l'ha formulato.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 9 come è proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Sono tenute le amministrazioni a formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio istituto. »

MINGHETTI, relatore. È stata fatta alla Commissione nella conferenza di ieri un'osservazione che parve importante relativamente alla tenuta dei libri ed al modo di rendere i conti.

Si voleva qui determinare la norma generale, evitando così i regolamenti speciali.

La Commissione, persuasa da queste idee, avrebbe formulato l'articolo 10 in questo modo:

« Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio istituto. Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni. »

Non ho bisogno d'estendermi a dimostrare l'opportunità di questa redazione. Tutti quelli che conoscono la contabilità a scrittura doppia saranno persuasi che queste parole bastano per far sì che la scrittura debb'essere tenuta in perfetta regola, e soddisfis a tutte le esigenze di una buona amministrazione.

PRESIDENTE. Sarebbe un'aggiunta?

MINGHETTI, relatore. No, sarebbe un articolo da sostituirsi all'articolo 10.

LUZI. Quantunque l'emendamento proposto dall'onorevole Massa ed accettato dalla Commissione abbia posto in chiaro il modo con cui dovranno tenersi i libri, non ne sono ancora soddisfatto. Vorrei che si dicesse in modo esplicito che i libri debbono essere tenuti a doppia scritturazione.

L'onorevole relatore vi diceva ieri che i bilanci dovranno essere compilati collo stato e col bilancio; colle partite di entrata e d'uscita e collo stato attivo e passivo. Ma la doppia scritturazione è cosa ben diversa. Ella sta in ciò che ogni partita stia allibrata ad *avere* d'un individuo o d'un Monte, e a *debito* nello stesso tempo di un altro. Con questo si ha sotto mano subito il controllo, ed il bilancio che ne esce è veramente giustificato, perchè risulta dal complesso delle differenze delle partite di *dare* ed *avere* di ciascun Monte od individuo. Con questo solo anello si può collegar bene lo stato col bilancio.

SANGUINETTI. Quando all'articolo 5 io domandava spiegazioni sulla resa dei conti, mi veniva risposto dall'onorevole Panattoni che ciò è stabilito negli articoli seguenti. Ora questo articolo seguente in cui si dichiara l'obbligo della compilazione del conto non lo trovo. Trovo che qui all'articolo 10 si dice:

« Sono tenute le amministrazioni di formare ogni anno il bilancio presuntivo e il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio istituto. »

Io vorrei che le amministrazioni fossero anche obbligate di pubblicarli questi bilanci presuntivi e conti

consuntivi nel luogo del comune dove esiste lo stabilimento pie, perchè per me la pubblicità di questi bilanci e di questi conti è una garanzia molto superiore a quella stessa della sorveglianza affidata alle deputazioni provinciali, imperocchè quando si fa questa pubblicazione si chiama, per così dire, tutto quanto il pubblico a giudicare dell'opera di queste amministrazioni di pii stabilimenti.

Quindi io propongo, e spero che la Commissione in questo non vorrà respingere il mio emendamento, che dopo le parole « bilancio presuntivo e il conto consuntivo » si aggiunga: « i quali, dopo l'approvazione della deputazione provinciale, saranno pubblicati all'albo pretorio del comune dove esiste l'opera pia. »

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PANATTONI. L'osservazione fatta dall'onorevole Sanguinetti potrà tornare opportuna all'articolo 19, in cui si parla di pubblicazioni analoghe; ma ora è evidente che si discute una materia diversa, poichè deve deliberarsi sull'articolo 10, al quale non è punto riferibile la precedente questione.

Io quindi chiedo che si esaurisca il tema dell'articolo 10, e che resti riservata a miglior tempo la questione dell'onorevole Sanguinetti.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzi propone quest'aggiunta all'articolo: « con che però i libri siano tenuti a doppia scritturazione. »

MINGHETTI, relatore. La Commissione non può accettare questo emendamento, perchè è già incluso nella proposta della Commissione. Quando una amministrazione deve dare i conti delle entrate e delle spese, evidentemente eseguisce più di quello che si vuole dall'onorevole Luzi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Luzi.

(Non è approvato.)

Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Io appoggio la proposta dell'onorevole Sanguinetti riguardo alla pubblicità dei bilanci e dei conti.

L'onorevole Panattoni diceva che a ciò è provveduto coll'articolo 19; ma in quell'articolo si parla di pubblicazione per le stampe, di estratto di conti, che si farà dal ministro dell'interno o dalle deputazioni provinciali; ora questa pubblicazione per le stampe può soddisfare coloro che si interessano di statistica, ma non soddisfa al sindacato che ciascun cittadino può portare nell'amministrazione di queste opere pie.

Quindi io domando che all'articolo 10 si aggiungano le seguenti parole: « i quali (bilancio presuntivo e conto consuntivo) dovranno essere deposti nella cancelleria comunale, dando libertà a ciascuno di poterne prendere cognizione. »

In questo modo noi otterremo la pubblicità dei conti, e nello stesso tempo avremo l'esercizio del sindacato di tutti quanti i cittadini di un comune, sindacato che è l'arra più sicura della regolare amministrazione di qualsiasi pubblico stabilimento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sanguinetti di mandare il suo emendamento.

L'emendamento proposto dal deputato Sanguinetti è il seguente. Dopo le parole: « Sono tenute le amministrazioni a formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio istituto, » proporrebbe di aggiungere: « i quali, dopo l'approvazione della deputazione provinciale, saranno pubblicati all'albo pretorio del comune, dove esiste l'opera pia. »

La Commissione l'accetta?

PANATTONI. Io persisto in nome della Commissione a ritenere che il luogo più opportuno per discutere la questione proposta dall'onorevole Sanguinetti sia l'articolo 19. Credo però che, anche giunti colà, dovremo molto dubitare dell'accettabilità di un simile emendamento: imperocchè io non so quanto convenga che si moltiplichino le pubblicazioni dei piccoli conti, e che si pascoli la curiosità delle persone meno competenti su tutte le più piccole spese ed incassi delle opere pie.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Dopo quanto ha detto l'onorevole Panattoni io inclinava a ritirare provvisoriamente il mio emendamento per riprodurlo all'articolo 19, ma temo che quando saremo all'articolo 19 mi si dirà: qui ha niente a che fare quell'emendamento, poichè all'articolo 19 si parla unicamente della relazione che la deputazione provinciale deve fare al Ministero, e di quei sunti di conti (che conti propriamente non si possono chiamare), ma quello che io desidero si è che in ciascun comune, all'albo pretorio, come si pratica attualmente presso quasi tutte le nostre congregazioni di carità, si pubblicino questi conti, come si pubblicano quelli comunali, essendo questa la guarentigia migliore.

PRESIDENTE. Ella ha già svolto il suo emendamento. Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Ecco ora l'emendamento dell'onorevole Nisco che propone si aggiungano le seguenti parole all'articolo 10: « i quali dovranno essere depositati nella cancelleria del comune, e sarà data libertà a ciascuno di poterli riscontrare. »

Lo metto a partito.

(Non è approvato.)

Allora altro non rimanendo, pongo ai voti l'articolo della Commissione:

« Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio istituto.

« Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, la rendita e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 11. Le opere pie che possiedono rendite fisse avranno un tesoriere.

TORNATA DEL 20 GIUGNO

« Uno stesso tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse opere pie esistenti nel comune medesimo.

« Gli esattori delle contribuzioni potranno essere tesorieri delle opere pie esistenti nei comuni del loro distretto.

« I tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi, e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle opere pie. »

ALLIEVI. Domando la parola.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. Intorno al principio...

PRESIDENTE. Desidera che dia prima lettura dell'emendamento?

ALLIEVI. Sissignore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Allievi, Panattoni e Guerrieri hanno proposto il seguente emendamento all'articolo 12:

« Sopra richiesta delle amministrazioni speciali e delle congregazioni di carità, udito il voto della deputazione provinciale, il Governo potrà estendere alle rendite delle opere pie le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali »

ALLIEVI. Intorno al principio consacrato dall'articolo 12 è avvenuta una grave discussione in seno alla Commissione.

Qualcuno manteneva il principio della legge 20 novembre 1859, osservando che le rendite delle opere pie sarebbero gravemente compromesse, ove non fossero assistite dal privilegio dell'esazione fiscale. Altri invece sostenevano che cotesto privilegio, in apparenza favorevole alle opere pie, riesce in fatti alle medesime di danno, in quanto che le colloca in una posizione affatto inferiore alle altre persone morali ed individue nella trattazione degli affari civili.

Si diceva, contro la massima del dar il privilegio fiscale per le rendite delle opere pie, che quando un'opera pia è costituita, è riconosciuta, ha ottenuta dalla legge la sua personalità morale. In quanto essa entra in rapporto coi terzi, in quanto essa compie degli atti civili, non è altrimenti che una persona giuridica la quale è da equipararsi in tutto alle norme del diritto comune.

S'aggiungeva che i danni provenienti dall'estensione di questo privilegio sono maggiori dei vantaggi, imperocchè l'esperienza ha insegnato che nei paesi dove questo privilegio non era conosciuto l'applicazione di esso ha posto le opere pie in una situazione inferiore e sfavorevole rispetto all'amministrazione del loro patrimonio.

Prendiamo ad esempio uno degli atti di amministrazione ordinaria che più frequentemente occorrono. Se qualcheduno ha da assumere degli obblighi, supponiamo

un affittuale che prenda in affitto dei beni appartenenti ad un'opera pia, egli pensa che il suo padrone, l'opera pia, ha questo privilegio irresistibile, in forza del quale non gli è dato sperare alcuno di quei temperamenti, alcuna di quelle ragionevoli dilazioni che si ottengono nelle transazioni ordinarie della vita civile. Egli certamente prevede questo pericolo, prevede i danni che gliene possono venire, e si premunisce contro di essi, offrendo molto meno di quello che offrirebbe se il privilegio non fosse; quindi ne nasce che la minacciata coazione fiscale ha per effetto di scoraggiare l'affluenza, la gara dei concorrenti in tutti i contratti in cui si decide del patrimonio delle opere pie. Or ecco perchè noi vediamo che il privilegio fiscale accordato dalla legge non solo non viene accolto con favore, ma rinnegato espressamente, onde tranquillare gli interessi di quelli che stipulano colle amministrazioni della beneficenza.

D'altra parte si diceva che il privilegio fiscale è necessario perchè gli amministratori delle opere pie, non essendo personalmente interessati, non hanno quello zelo che si ha ordinariamente quando si tratta di interesse proprio; si diceva poi anche che i debitori medesimi sono più renitenti quando si tratta di adempiere il debito loro verso le opere pie, più renitenti di quel che si mostrino quando si tratta di adempiere ai loro obblighi verso un privato.

Tra queste contraddittorie ragioni, le quali si appoggiano ad esperienze contrarie, e se fosse qui l'onorevole Boggio vorrei dire che riproducevano ancora quella certa antitesi di idee su questa materia che vi è tra le antiche provincie e le provincie di Lombardia, tra queste contraddizioni, dico, la Commissione era venuta nel pensiero che questo privilegio si lasciasse facoltativo, permettendo, cioè, che nelle provincie nelle quali il privilegio si credesse necessario, ivi il medesimo fosse accordato, mentre laddove esso privilegio fosse considerato come dannoso e dove gli amministratori credessero di poter assumere la responsabilità dell'amministrare anche senza l'aiuto suo, ivi il privilegio non fosse.

E si è trovato anche che i termini dell'articolo 13 della legge, quali erano nell'antico progetto, lasciavano campo ad un'interpretazione conforme a queste premesse. Imperocchè i termini dell'articolo 13 dell'antico progetto erano i seguenti:

« Art. 13. Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle opere pie. »

Ora la parola *applicabili* sembra non indicare una necessità, ma piuttosto una facoltà. E se tale è il senso della legge, non sarebbe ben definito ancora da chi dipenda, da chi si attribuisca all'opera pia il privilegio fiscale.

A questo dubbio che potrebbe promuoversi è provveduto coll'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre insieme agli onorevoli Panattoni e Guerrieri. Quest'emendamento dà all'articolo 13 una tale interpretazione la quale concilia appunto le esigenze di quei

luoghi e di quelle opinioni che volevano il privilegio fiscale e le esigenze di quelli i quali lo respingevano come dannoso.

Io credo che, premesse queste considerazioni, la Camera non avrà difficoltà ad accogliere il mio emendamento, che credo non sia neppure combattuto dall'onorevole relatore della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Massa.

MASSA. Io non posso approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Allievi; e le ragioni che a ciò mi persuadono io le desumo da un'esperienza che noi abbiamo fatta dopo la pubblicazione dell'editto del 1836, il quale per la prima volta introduceva nel nostro paese il privilegio fiscale per le opere pie. Io potrei accennare la relazione che il ministro per l'interno d'allora faceva, e nella quale esponeva i benefici effetti che la legge del 1836 aveva prodotti nel nostro paese. Essi si riassumevano in cifre che erano molto eloquenti, perchè la legge del 1836 aveva trovata nel nostro paese una cifra di somme rimaste ad esigersi che si avvicinava ai tre milioni di lire. E questa somma venne in pochi anni riscossa mediante il privilegio introdotto nel 1836; in guisa che dal 1836 al 1841, epoca in cui seguiva la prima relazione del ministro per l'interno sopra gli effetti della nuova legge, le somme rimaste ad esigersi si potevano dire assolutamente nulle, e per effetto di ciò il ministro in allora rassegnava al Re, come fosse stato sommamente benefico questo privilegio accordato alle opere pie. E quando noi volessimo al dì d'oggi fare una somma delle quote rimaste ad esigersi dalle opere pie delle antiche provincie, noi vedremmo come effettivamente rimarrebbe comprovata la somma utilità di questo privilegio.

Ma l'onorevole Allievi ha avvertito che questo privilegio può tornare di danno alle stesse opere pie, perchè allontana molti dal contrattare con esse, perchè aliena gl'inquilini, gli affittavoli dall'accedere ai contratti colle opere pie. Veramente io non ho che a ricorrere anche qui all'esperienza; io so dire per esperienza propria che non vi è proprietario le cui proprietà, le cui case, i cui alloggi sieno così ricercati quanto le proprietà e gli alloggi delle opere pie; e non è vero che si offrano prezzi minori, che si spaventino coloro che vogliono contrattare colle opere pie dalla paura del privilegio fiscale; non è mai venuto in mente nelle nostre provincie di pensare che questa fosse una considerazione per offerire di meno. Ciascuno poi sa come le opere pie sono anzi quelle che accordano larghe tolleranze e che quanto a privilegi fiscali esse se ne valgono con molta discrezione, e solo nei casi estremi e contro quei debitori morosi, solo da cui non vi è mezzo di poter ottenere il fatto loro; ma, lo ripeto, usano la più larga tolleranza.

Non è quindi esatto che si verifichi, per questo rispetto, alcun danno al loro patrimonio ed alla loro amministrazione.

L'onorevole Allievi soggiungeva; se fosse presente l'onorevole Boggio, potrebbe forse mettere innanzi degli esempi anche tratti dalla Lombardia. In mancanza

dell'onorevole Boggio potrei dire io stesso che conosco anche in Lombardia il caso di un ospedale che nel 1860 aveva arretrati da esigere per 2,397,000 lire. Col privilegio fiscale queste cose non succedono.

Questo privilegio poi bisogna considerarlo anche per rispetto ai tesorieri, giacchè il tesoriere che non riscuote in un tempo determinato le quote dei debitori delle opere pie ne è contabile personalmente. Così si assicura la regolarità della esazione: se questa non può farsi, l'amministrazione riconosce se la quota è esigibile, e se non lo è, la depellisce dal conto, ma non vi è mai pericolo che un tesoriere lasci accumulare un arretrato di 2,397,000 lire, come avviene senza il privilegio fiscale.

Sebbene poi si temperi l'abolizione col permetterlo a quelle opere pie che ne fanno domanda, io credo che l'uniformità della legislazione respinga queste diversità: dacchè un sistema è riconosciuto utile, io credo si debba mantenere per tutte le opere pie, e non esentare quelle che per una, secondo me, malintesa regola di economia vorrebbero scostarsene.

Io perciò prego la Camera di non accogliere la proposta Allievi.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento Allievi?

MINGHETTI, relatore. La Commissione in questo punto fu divisa.

Quando la questione si discusse in seno della Commissione, la maggioranza fu per mantenere l'articolo come era proposto, e come difatti sta nel progetto; vi fu però una minoranza ragguardevole che opinò di toglierlo.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io aderii in seno alla Commissione, come oggi ho aderito all'opinione formulata nell'emendamento, per questo riflesso, che le parole dell'emendamento come il tenore delle nostre opinioni tendevano a rendere facoltativa l'attribuzione del privilegio fiscale, e quindi meno grave la questione sopra un tal privilegio.

Con questo mezzo le opere le quali crederanno di avere interesse a domandare il privilegio fiscale lo chiederanno, e l'otterranno; ma il privilegio stesso non sarà d'altra parte generale e precettivo come porterebbe il progetto della legge. Se noi riteniamo che la legge in modo precettivo stabilisca il privilegio fiscale a favore di tutte le opere pie, ne avverrà che esse acquistino questo privilegio in tutti i casi, e che l'acquistino anche certe opere d'istituzione meramente privata o di secondario interesse. Ora, poichè si è parlato di altre provincie, io dirò che in Toscana hanno il privilegio fiscale tutte le opere che si occupano di alti interessi o di pietà pubblica, come per esempio gli ospedali ed altre istituzioni consimili; non così l'hanno altre opere di mera istituzione privata, o che non servono direttamente all'interesse pubblico. Quindi io credo che accogliendo l'emendamento il quale rappresenta il concetto della minoranza si raggiungerebbe l'intento senza esorbitanza

TORNATA DEL 20 GIUGNO

veruna, e non si voterebbe nemmeno contro i rilievi dell'onorevole Massa. Infatti col dimostrare i benefici del privilegio fiscale, egli ha unicamente dimostrato che potrà ragionevolmente chiedersi da quelle opere pie le quali stimeranno utile di chiederlo, secondo le variabili opinioni, e secondo gl'interessi che prevalgono nelle diverse provincie, come pure un tale privilegio potrà rispettivamente accordarsi a quelle opere, il servizio ed importanza delle quali richiede che concedasi un tanto favore.

Conseguentemente io credo che l'accettazione dell'emendamento non pregiudichi al principio, e che possa conciliare tutte le opinioni.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Io pregherei la Camera di non accettare l'emendamento proposto dal deputato Allievi, il quale, quantunque si presenti sotto una forma conciliativa, tuttavia non potrebbe non dare luogo ad inconvenienti.

L'onorevole Allievi propone che si lasci in facoltà delle deputazioni provinciali di determinare se la riscossione delle rendite debba farsi coi mezzi ordinari adoperati per le rendite comunali, oppure colle altre regole generali.

Ma, signori, se noi lasciamo questa facoltà alle deputazioni provinciali, quale ne sarebbe la conseguenza? Sarebbe in facoltà del Governo, o, se vuolsi, delle deputazioni provinciali, di determinare le norme della riscossione delle rendite.

Ora questo è un atto che appartiene essenzialmente al potere legislativo, e non è della natura del potere esecutivo, nè di alcuna deputazione provinciale, di stabilire che si debba ciò fare piuttosto con una norma che coll'altra.

Del resto, indipendentemente da questa considerazione, ve ne ha un'altra. Non è un interesse particolare di un'opera che possa determinare se convenga che si faccia la riscossione piuttosto in un modo che in un altro, ma è una considerazione di un ordine più generale, è una considerazione che si riferisce all'ordinamento pubblico.

Se dunque la cosa è così, egli è evidente che non possono essere le deputazioni provinciali e non può essere il Governo in una data località che possa determinare la riscossione in una forma piuttosto che in un'altra; locchè d'altronde non farebbe che ingenerare una confusione, inquantochè in una località si riscuoterebbero le rendite con le regole delle imposte comunali, in un'altra colle regole generali; locchè non potrebbe a meno che produrre confusione; cosicchè non mi pare conveniente.

Ora, mettendo in disparte l'emendamento Allievi ed esaminando se non convenga piuttosto lasciare che le amministrazioni delle opere pie riscuotano le loro rendite colle norme ordinarie, anzichè con quelle delle rendite comunali, io credo che non si possa esitare ad accettare la proposta del Ministero e della maggioranza della Commissione, nel senso cioè che si debbano riscuotere colle norme delle imposte comunali.

Non entro ora a discutere particolarmente se sia o no opportuno che le rendite comunali abbiano un mezzo speciale di riscossione; ciò non forma oggetto della discussione attuale; ciò appartiene alla legge sulle amministrazioni comunali; ma dal momento che la legge porta che le rendite comunali debbano riscuotersi con forme speciali, con mezzi privilegiati, non veggio come possa farsi una differenza rispetto alle rendite delle opere pie.

Le rendite delle opere pie sono rendite che spettano al comune, sono rendite che appartengono agli abitanti del comune, sono anzi rendite che meritano, in confronto di quelle delle amministrazioni comunali, uno speciale riguardo; poichè le rendite del comune appartengono anche ai facoltosi, anzi da questi provengono specialmente, e quelle delle opere pie sono invece di spettanza dei poveri, sono rendite che debbono essere destinate ad usi di beneficenza. Dunque ben lungi che vi sia una ragione di fare una differenza contro le rendite delle opere pie, vi sarebbe una ragione per dare ad esse un privilegio.

Ma, diceva l'onorevole Allievi: non date un privilegio che sia vantaggioso alle opere pie; accordate per lo contrario un privilegio il quale torni a loro danno, poichè coloro che dovranno contrattare colle opere pie, sapendo che queste avranno mezzi privilegiati per riscuotere il loro credito, si asterranno dal fare qualsiasi convenzione con esse.

Mi permetta l'onorevole Allievi di fargli osservare che coloro che vogliono far contratti colle opere pie, o sono di buona fede, hanno l'intenzione di soddisfare al debito loro (e vi soddisferanno, a meno che sopravvengano circostanze che ciò rendano impossibile), ed allora sarà loro perfettamente indifferente che la riscossione possa operarsi in un modo anzichè in un altro; poichè colui che intende pagar tutto non ha interesse alcuno a adottare piuttosto una forma che un'altra di pagamento, oppure il contraente è di mala fede, e quando viene a contrattare ha già nel segreto del cuore l'idea di non eseguire la convenzione, ed allora sarei molto lieto che l'effetto di questa legge fosse quello di allontanare i contraenti di tale natura dalle opere pie, poichè le medesime troverebbero sempre il loro tornaconto contrattando con altri anche a patti meno vantaggiosi. Vede dunque l'onorevole Allievi che questa considerazione per nulla può pregiudicare il principio che informa questa proposta di legge.

Del resto l'esperienza dimostra che là dove esiste questo privilegio a favore delle opere pie le rendite di queste s'incassano; invece là dove le opere pie debbono sottostare a tutte le formalità di procedura prescritte nei casi ordinari le rendite sono sempre in arretrato, poichè ognuno sa che gli amministratori, per quanto siano operosi e diligenti, tuttavia, non avendo interesse personale e diretto, si lasciano facilmente piegare dinanzi a preghiere, a considerazioni d'umanità verso quelli che sono debitori. Gli è quindi necessario che per supplire a questo difetto, che necessariamente è per natura delle

cose s'incontra negli amministratori, la legge venga in soccorso delle opere pie e dia loro un mezzo particolare per riscuotere le loro rendite.

Perciò io prego la Camera di non voler accettare la proposta dell'onorevole Allievi e di approvare la proposta tal quale venne presentata dal Ministero e dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Allievi.

ALLIEVI. Per me la massima che ho propugnata scaturisce dal principio stesso della legge, la quale ha sancito la personalità speciale ed individua delle opere pie.

Coloro i quali volevano le congregazioni di carità quali corpi morali che assorbissero nella totalità l'amministrazione delle opere pie, e che domandavano quindi per l'amministrazione delle opere pie il carattere di una vera amministrazione collettiva identificata coll'amministrazione comunale, io trovo che hanno perfettamente ragione di voler estendere il principio dell'identificazione anche nel privilegio. Ma coloro i quali hanno voluto dare all'opera pia una personalità, una libertà tutta sua propria, che l'hanno, per così dire, collocata nel diritto civile e nelle relazioni economiche a paro con tutti gli altri individui, con tutte le altre personalità civili, io credo che debbono per conseguenza accettare anche la non concessione del privilegio fiscale.

Io sono dolente di aver accettato la transazione dello emendamento, perchè gli è questa una questione di principii, e di principii altissimi. Io credo, per esempio, che anche i comuni, in quanto facciano atti unicamente di diritto civile, in quanto non fanno atto d'autorità, di podestà, qual è l'atto del determinare l'imposta e del riscuoterla, non possono essere assistiti da alcun privilegio, e lo stesso Governo non deve essere munito di privilegio allorchè si tratta del patrimonio che possiede a norma del diritto privato. Il privilegio non è che la conseguenza dell'autorità. Ora non è atto di autorità far atto di proprietà, far atto di amministrazione, far atto di diritto civile.

Io non insisto perchè la Camera accetti l'emendamento da me proposto; io do importanza ad esso unicamente perchè è la manifestazione di un principio che mi pare incrollabile. Se questo principio oggi non sarà consacrato, io non dubito di vederlo trionfare nell'avvenire.

Io non mi estendo di più intorno alle considerazioni di mera utilità. Come vi ho detto, vi ha esperienza contro esperienza, vi hanno persone le quali amministrano sotto la loro responsabilità opere pie, e che opinano essere il privilegio di danno.

Del resto dichiaro pur francamente che per non prolungare ulteriormente la discussione io mi rimetto pienamente alla Camera, per l'accettazione del mio emendamento. Mi piace solamente di aver sostenuto un principio che, io spero, dovrà penetrare in tutti i rami della nostra legislazione, e varrà a separare nettamente, e una volta per sempre, il diritto civile privato dal diritto pubblico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dagli onorevoli Allievi, Panattoni e Guerrieri. Esso è così concepito:

« Sopra richiesta delle amministrazioni speciali e delle congregazioni di carità, udito il voto della deputazione provinciale, il Governo potrà estendere alle rendite delle opere pie le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali. »

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo ai voti l'articolo 12 come fu proposto dalla Commissione, che rileggo:

« Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle opere pie. »

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'applicazione a tutto il regno della legge sulle opere pie.

Discussione dei progetti di legge:

2° Applicazione alle provincie napoletane della legge sul reclutamento militare;

3° Istituzione di Casse di depositi e prestiti nelle principali città d'Italia.